

Documento di studio

Antiriciclaggio e contrasto al Finanziamento del Terrorismo

La Segnalazione delle Operazioni Sospette (SOS)



2

ODCEC DI PERUGIA

COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO ODCEC PERUGIA GRUPPO DI LAVORO "SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE"

CONSIGLIERE DELEGATO ANTIRICICLAGGIO Andrea Nasini

COORDINATRICE DEL GRUPPO DI LAVORO Anna Rita Costa

COMPONENTI ODCEC PERUGIA
Caterina Giovanna Alessandri
Pellegrino Cataffo
Riccardo Giovannini
Giovanni Pierotti

COMPONENTI ALTRI ORDINI

Alfonso Gargano (componente esterno ODCEC SALERNO)
Elisa Pettirossi (componente esterno ODCEC TERNI)
Giancarlo Viti (componente esterno ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA)

Prefazione


Il presente Documento di studio, redatto da un gruppo di lavoro costituito in seno alla Commissione Antiriciclaggio dell'ODCEC di Perugia, costituisce un utile strumento a beneficio dei Colleghi per favorirne un corretto e rapido orientamento in relazione agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette (cd. SOS) ai competenti organismi di vigilanza.

L'epidemia da Covid-19, che ha colpito l'intero sistema economico mondiale oltre a causare una gravissima emergenza sanitaria ha prodotto, ora come non mai, nuovi e rilevanti rischi di infiltrazione criminale nel sistema economico; l'emergenza pandemica e il prolungato periodo di *lockdown* hanno incrementato la presenza di operatori alla ricerca di risorse finanziarie, più difficili da reperire in un contesto di forte incertezza come quello attuale, generando terreno fertile per la criminalità che, potendo contare sull'ampia disponibilità di capitali liquidi, può intervenire sulle fasce più deboli della popolazione praticando l'usura e rilevando imprese in crisi con finalità di riciclaggio. In tali circostanze le misure antiriciclaggio e, in particolare, le segnalazioni di operazioni sospette rappresentano uno strumento efficace per prevenire e favorire la repressione dei reati legati al riciclaggio di fonti provenienti da attività illecite.

Il presente elaborato, dopo un'ampia disamina sugli obblighi e le modalità operative per l'invio delle segnalazioni di operazioni sospette, prosegue con un approfondimento sul sistema sanzionatorio legato alle violazioni connesse all'adempimento di segnalazione delle SOS, per affrontare, da ultimo, i profili penali legati al concorso del professionista nel reato di riciclaggio in caso di omessa segnalazione delle operazioni sospette; il Documento è inoltre arricchito da un'ampia appendice che contiene le principali Comunicazioni dell'UIF relative alle SOS. Ritengo doveroso evidenziare come la partecipazione, fra coloro che hanno contribuito alla stesura del Documento, di un esperto penalista dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, abbia favorito la realizzazione di un documento connotato dalla presenza di un approccio multidisciplinare, che suggerisce l'importanza di mantenere un costante confronto anche con le altre professioni ordinistiche su quelle tematiche che ci coinvolgono congiuntamente.

Desidero ringraziare, a nome di tutti i nostri iscritti, i Colleghi che hanno contribuito alla realizzazione del presente Documento di studio, che ben rappresenta lo spirito con il quale il Consiglio dell'Ordine ha istituito, fin dal primo anno di mandato, le proprie Commissioni.

Andrea Nasini (Consigliere delegato area Antiriciclaggio)



SOMMARIO

- 1. INTRODUZIONE
- 2. L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
 - 2.1. I SOGGETTI DESTINATARI DELL'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
 - **2.2.** CASI DI ESONERO DALL'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
 - 2.3. SEGRETO PROFESSIONALE E OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
 - 2.4. LA TUTELA DEL SOGGETTO SEGNALANTE
- 3. LE MODALITÀ OPERATIVE PER LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DA PARTE DEGLI ISCRITTI ALL'ODCEC
 - 3.1. LE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI CONNESSE ALL'ADEMPIMENTO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
- 4. IL CONCORSO DEL PROFESSIONISTA NEL REATO DI RICICLAGGIO IN CASO DI OMESSA DEGNAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
- 5. APPENDICI
 - 5.1. SCHEMI DI COMPORTAMENTO ANOMALI
 - 5.2. INDICATORI DI ANOMALIA
 - 5.3. QUADERNO N. 15 UIF
 - **5.4.** ISTRUZIONI UIF PER LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

1. Introduzione

La Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS) è una delle attività previste dal corpo normativo antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, conosciuto come AML (*Anti Money Laundering*).

La normativa italiana di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo, muove da due concetti fondamentali: la <u>prevenzione</u>, disciplinata dalla normativa AML e la repressione prevista e disciplinata dal codice penale.

Il legame inscindibile tra prevenzione e repressione viene confermato dal D.lgs. 231/2017 all'articolo 2 comma 3 che prevede espressamente che "l'azione di prevenzione è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo".


L'azione di prevenzione consente di contrastare l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e, di conseguenza, di ostacolare l'utilizzo e la dissimulazione dei proventi di attività illecite, impedendo in tal modo l'ingresso delle risorse di origine criminale nel sistema legale.

La Segnalazione di Operazioni Sospette, insieme alla attività di adeguata verifica della clientela, realizzata mediante un complesso di misure (identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo, acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto, controllo costante del rapporto con il cliente), alla conservazione dei dati, documenti ed informazioni (volte a consentire la ricostruzione dei flussi finanziari), fa parte del complesso di misure di prevenzione in cui è stato attribuito dal Legislatore ruolo fondamentale ai soggetti obbligati, soggetti ritenuti in grado, per attività svolta o per capacità professionali, di intercettare le attività criminose, compiute o progettate, costituenti i reati presupposto¹ di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'impianto normativo che andremo ad esaminare, basato, appunto, sulla prevenzione del riciclaggio, prevede la collaborazione tra operatori, autorità amministrative, organi investigativi ed autorità giudiziaria.

Il Legislatore comunitario, e di riflesso quello nazionale, ai fini della individuazione del rischio di riciclaggio, adotta l'approccio basato sul rischio e utilizza procedure strutturate per valutare le minacce, identificare le vulnerabilità del sistema di prevenzione e di contrasto di tali fenomeni ed individuare i settori maggiormente esposti a tali rischi.

¹Per *Reati Presupposto* nell'ambito della normativa antiriciclaggio si intendono tutte quelle attività criminose tali da qualificarsi come reati, ai sensi del codice penale, che siano idonee a generare proventi da riciclare. Tra questi segnaliamo: reati societari, reati di usura, reati fallimentari, delitti contro la Pubblica Amministrazione, Delitti della criminalità organizzata, reati tributari, etc.



La normativa nazionale, comunitaria ed internazionale, è caratterizzata dalla presenza di molteplici soggetti che agiscono ponendo in essere tre diverse attività coordinate: attività normativa, attività interpretativa e attività sanzionatoria.

Abbiamo soggetti internazionali, tra cui il GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale), gli Organismi dell'Unione Europea, quali il Comitato Europeo Antiriciclaggio, la Piattaforma delle FIU dell'Unione Europea e soggetti nazionali quali la UIF (Unità di Informazione Finanziaria), le Autorità di Vigilanza di settore (Banca di Italia, Ivass, Consob e Organismi di Autoregolamentazioni per i soggetti obbligati professionisti), la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) ed il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (NSPV), la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA), il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), il Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) e il Dipartimento del Tesoro.

Riferimento cardine dell'impianto normativo nazionale – che si muove all'interno delle disposizioni comunitarie e in coordinamento con quelle internazionali – relativamente alla segnalazione delle operazioni sospette è il già richiamato D.lgs. n. 231 del 21.11.2007, modificato e integrato dal D.lgs. 90/2017, che si occupa della SOS agli articoli seguenti:

Titolo II - Degli Obblighi

Capo III (Obblighi di segnalazione)

- Art. 35 (Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)
- Art. 37 (Modalità di segnalazione da parte dei professionisti)
- Art. 38 (Tutela del segnalante)
- Art. 39 (Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette)
- Art. 40 (Analisi e sviluppo delle segnalazioni)
- Art. 41 (Flusso di ritorno delle informazioni)

Capo IV - Obbligo di astensione


- Art. 42 (Astensione)

Capo VI - Obblighi di comunicazione

- Art. 46 (Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati)

Capo VII - Segnalazione di violazioni

- Art. 48 (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)



Titolo V – Disposizione sanzionatorie e finali

Capo I - Sanzioni penali

- Art. 55 (Fattispecie incriminatrici)


Capo II - Sanzioni amministrative

- Art. 58 (Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette).

2. L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

La segnalazione delle operazioni sospette costituisce un preciso obbligo posto a carico di tutti i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio ex art. 3 del D.lgs. 231/2007 – e, dunque, anche dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – disciplinato all'articolo 35 e seguenti del medesimo decreto. La terminologia usata, anche dal Legislatore, "Segnalazione di Operazioni Sospette" può far supporre al lettore che la Segnalazione debba avvenire solo dopo aver maturato il Sospetto a seguito della presenza di operazioni plurime o sistematiche, compiute o da compiere; è vero il contrario, la normativa si riferisce a singole operazioni, con rilevanza giuridica autonoma.

Prima di inoltrarci nella trattazione delle specifiche concernenti tale obbligo, è bene fare chiarezza, dunque, sul termine "operazione sospetta". Il richiamato articolo 35 del D.lgs. 231/2007 definisce tali quelle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo i cui fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa di cui il soggetto obbligato è venuto a conoscenza o di cui abbia avuto solamente sospetto. Il sospetto può essere desunto – prosegue la norma – "dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti" nell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. È importante, dunque, evidenziare sin da ora che una siffatta operazione non deve necessariamente aver avuto luogo, così come non è necessario che il soggetto obbligato debba necessariamente aver avuto notizia del suo svolgimento, in quanto è sufficiente – semplicemente – il mero sospetto dell'operazione di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente dal suo effettivo svolgimento o meno. Tuttavia, il sospetto deve essere fondato e basato su una compiuta valutazione di tutti gli elementi, sia oggettivi che soggettivi, dell'operazione stessa che il professionista possa aver acquisito nel corso dei contatti avuti con il cliente o nel compimento di una prestazione professionale a favore dello stesso. L'analisi che il professionista deve effettuare consiste in un'attenta valutazione delle informazioni raccolte, registrate e conservate nell'ambito dell'espletamento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, nonché di tutte quelle disponibili in virtù dell'attività professionale prestata. Oltre all'esame delle informazioni raccolte o di cui è venuto a conoscenza, il professionista deve altresì tenere in considerazione eventuali incongruenze che dovesse cogliere tra l'entità dell'operazione o della prestazione professionale richiesta dal cliente e la reale capacità economica dello stesso, tenuto altresì conto dell'eventuale gruppo societario in cui il cliente è inserito, degli strumenti utilizzati, delle finalità perseguite e delle prestazioni professionali che solitamente vengono dallo stesso richieste.



Nel caso di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo, il sospetto si desume anche dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito della Banca d'Italia, sezione Unità di Informazione Finanziaria (UIF). Non è sufficiente, ai fini della segnalazione, la mera omonimia, qualora il segnalante possa escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi indicati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.

Al fine di agevolare la valutazione del soggetto obbligato che si trova di fronte al compito di stabilire se una determinata operazione di cui è venuto a conoscenza o di cui ha sospetto possa rientrare tra quelle che vanno segnalate ai sensi del comma 1 dell'art. 35 del D.lgs. 231/2007, periodicamente l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, comma 7 della medesima norma, elabora e pubblica modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo² che sicuramente rappresentano un valido strumento di ausilio per il professionista o di qualunque altro soggetto destinatario della normativa antiriciclaggio.


Di particolare interesse e rilievo, soprattutto per la sua recente pubblicazione, è la Comunicazione UIF del 10 novembre 2020 contenente gli Schemi rappresentativi di comportamenti anomali inerenti l'operatività connessa con gli illeciti fiscali, il cui testo viene integralmente riportato in Appendice al presente elaborato al paragrafo 5.1.

Risultato del lavoro sinergico della UIF con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle Entrate, gli schemi di anomalia del 2020 sono suddivisi in quattro sezioni:

- A. utilizzo ovvero emissione di fatture per operazioni inesistenti,
- B. frodi sull'IVA intracomunitaria,
- C. frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale,
- D. cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.

Gli schemi A, B e C vanno a sostituire quelli del 2010 (Frodi sull'IVA intracomunitaria) e del 2012 (Frodi fiscali internazionali e Frodi nelle fatturazioni), mentre lo schema D è di nuova introduzione e particolarmente interessante in quanto tratta il delicato tema della cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione quando questi sono fittizi e, pertanto, vengono

² Per l'elenco delle Comunicazioni IUF contenenti i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali, si rimanda all'Appendice di cui al paragrafo 5.1 del presente elaborato.



indebitamente compensati con debiti tributari e previdenziali che, invece, sono realmente dovuti dalle imprese cessionarie.


Gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali si rivolgono a tutti i destinatari dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette anche se lo schema D si rivolge prevalentemente ai Professionisti. I modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali integrano gli indicatori di anomalia come strumento di ausilio per l'individuazione delle operazioni sospette da parte dei segnalanti.

Gli Indicatori di anomalia³ sono elaborati dalle Autorità di vigilanza, su proposta della UIF, previa presentazione al Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), consistono in una elencazione a carattere esemplificativo di comportamenti della clientela da ritenere "anomali" e potenzialmente relativi ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Per i Dottori Commercialisti, gli Esperti Contabili ed i Revisori Legali, il provvedimento di riferimento è il Decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010 "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili", articolato in sei paragrafi, ognuno dei quali relativo ad una specifica categoria di indicatori di anomalia:

- A Indicatori di anomalia connessi al cliente;
- B Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali;
- C Indicatori di anomalia connessi alle modalità di pagamento dell'operazione;
- D Indicatori di anomalia connessi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust e enti analoghi;
- E Indicatori di anomalia connessi ad operazioni aventi ad oggetti beni immobili o mobili registrati;
- F Indicatori di anomalia connessi ad operazioni contabili e finanziarie.⁴

⁴Cfr. Decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010 –"Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del



³Di seguito si riporta l'elenco dei provvedimenti emanati dalla Autorità di vigilanza con riferimento agli Indicatori di anomalia:

Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni;

Quaderno n. 15 della UIF – Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere. Lo stesso si trova in Appendice al presente elaborato nel paragrafo 5.3.

Provvedimento della Banca d'Italia del 30 gennaio 2013 - Indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico:

Decreto del Ministero dell'Interno del 27 aprile 2012 - Modificazione del decreto 17 febbraio 2011 di determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari;

Decreto del Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011 - Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari;

Decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010- Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione
di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili – testo integrale in Appendice, par.
n. 5.2 del presente elaborato;

⁻ Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari;

Provvedimento del 27 maggio 2009 - Indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di
proliferazione di armi di distruzione di massa.

I revisori legali con incarichi su Enti di Interesse Pubblico sono tenuti altresì ad osservare il Provvedimento della Banca d'Italia del 30 gennaio 2013.

Inoltre, recentemente, in data 07 dicembre 2020, la UIF ha pubblicato un importante contributo per la individuazione delle Operazioni Sospette, ha infatti elaborato un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette *cartiere*. Tale indicatore utilizza indici elementari costruiti con i dati di bilancio per segnalare la presenza di caratteristiche tipiche di una cartiera⁵.

Ad ogni modo, l'articolo 35 del D.lgs. 231/2007, al comma 1, specifica espressamente che "il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 [del D.lgs. 231/2001, e successive modifiche, N.d.r.] e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto", indipendentemente da ogni valutazione del soggetto obbligato.

L'assenza di indicatori di anomalia o di schemi di comportamento anomalo non giustifica, tuttavia, l'omesso invio di una SOS. Il legislatore ritiene il soggetto obbligato alla segnalazione un soggetto in grado di rilevare eventuali comportamenti sintomatici di profili di sospetto, seppure non formalizzati in specifici indicatori.


Presupposto fondamentale della SOS è quindi *l'anomalia*, in particolare il grado di incompatibilità e incoerenza tra il soggetto segnalato e la sua operatività. In tal senso è intervenuta anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20647 dell'8 agosto 2018, in cui viene sancito il principio secondo il quale la segnalazione è legata ad un giudizio di carattere tecnico tendenzialmente oggettivo, non dipendendo dall'evidenziazione di un quadro indiziario di riciclaggio da parte del segnalante.

Con la segnalazione non sussiste l'obbligo di riferire reati, ma di evidenziare comportamenti anomali o sospetti del cliente da cui risulti chiaramente il processo logico seguito dal segnalante nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della segnalazione.

La SOS è, infatti, un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia stessa all'autorità giudiziaria.

Una volta definite quali sono le "operazioni sospette" e, dunque, quelle che come tali debbono essere segnalate alla competente autorità, i soggetti obbligati – ai sensi del secondo comma dell'art. 35 del D.lgs. 231/2007 – non possono procedere al compimento dell'operazione fintanto che non abbiano provveduto ad effettuare le relative segnalazioni (Obbligo di Astensione). Sono state, tuttavia, previste delle eccezioni all'obbligo di astensione dal compimento dell'operazione prima dell'avvenuta segnalazione e queste attengono a quelle circostanze in cui sussiste un obbligo di legge di ricezione dell'atto, oppure nel caso in cui l'operazione non può essere ritardata tenuto conto della normale

03.05.2010 – Serie generale n. 101, ed Appendice di cui al paragrafo 5.2. del presente elaborato.



operatività o, ancora, nel caso in cui il differimento dell'operazione possa pregiudicare o ostacolare il corretto svolgimento delle indagini da parte della Autorità preposte. In tali casi, dovendo il professionista procedere al compimento dell'operazione prima dell'effettuazione della segnalazione, una volta ricevuto l'atto o compiuta l'operazione, sorge in capo allo stesso l'ulteriore obbligo di provvedere a darne immediata comunicazione alla UIF.

È importante sottolineare che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, la norma non prevede alcuna soglia minima di importo per procedere alla segnalazione stessa ed inoltre l'obbligo di segnalazione scatta anche nel caso in cui la prestazione professionale o l'operazione sia stata rifiutata oppure nel caso in cui la stessa non sia stata eseguita per motivi di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.


È bene altresì ricordare che il professionista ha l'obbligo di segnalare anche le operazioni che possono non avere il sospetto di AML e di finanziamento del terrorismo, ma che sono relative ai reati presupposto del riciclaggio, adottando anche in questo caso le stesse misure.

Nell'effettuazione della segnalazione – che deve avvenire necessariamente in via telematica – i professionisti, al pari di tutti gli atri soggetti obbligati, devono descrivere l'operazione che ritengono essere "sospetta", indicare i motivi del proprio sospetto, fornendo tutti i dati e le informazioni di cui dispongono, e collaborare con la UIF rispondendo tempestivamente all'eventuale richiesta di ulteriori informazioni. Al fine di assicurare tempestività, accuratezza e riservatezza delle segnalazioni, la UIF ha emanato delle istruzioni operative⁶ con le quali vengono chiarite le modalità di compilazione e di inoltro della comunicazione di segnalazione, nonché il contenuto informativo delle segnalazioni stesse. Il contenuto della segnalazione è articolato in quattro sezioni:

- i dati identificativi (codice) della segnalazione;
- gli elementi informativi (su operazioni, soggetti, rapporti e legami intercorrenti tra gli stessi);
- gli elementi descrittivi sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
- eventuali documenti allegati che il segnalante ritenga necessari ai fini della descrizione dell'operatività sospetta.

La UIF, una volta ricevuta la segnalazione, può sospendere l'operazione sospetta, di propria iniziativa o su richiesta degli organi investigativi o dell'Autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, purché ciò non pregiudichi il corso delle indagini, dandone immediata notizia ai suddetti organi. Il provvedimento di sospensione viene comunicato immediatamente anche al soggetto segnalante ed il mancato rispetto del provvedimento di sospensione è punito con sanzione amministrativa pecuniaria.

⁶Cfr. Provvedimento UIF del 4 maggio 2011, emanato in attuazione dell'art. 6, comma 4, lett. d) del D.lgs. 231/2007, "Istruzioni sui dati e sulle informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette" ed i relativi allegati tecnici, pubblicati ed aggiornati periodicamente sul sito internet della UIF uif.bancaditalia.it. Lo stesso si trova in Appendice al presente elaborato nel paragrafo 5.4.



I professionisti possono contattare telefonicamente o via fax la UIF prima di procedere all'inoltro di una segnalazione, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere, con particolare riguardo al mantenimento della riservatezza, ai rapporti con il soggetto segnalato ed alla gestione delle operazioni.


2.1. I soggetti destinatari dell'obbligo di segnalazione

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette ricade, per quanto concerne la nostra area di interesse, su ogni singolo iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, anche se inserito nell'ambito di uno Studio associato o di una Società tra Professionisti ed anche qualora, all'interno dello Studio, sia stato individuato un Responsabile Antiriciclaggio.

La funzione del Responsabile Antiriciclaggio, tuttavia, costituisce un valido supporto per il Professionista titolare dello Studio in quanto, una volta ricevuta la segnalazione di eventuali anomalie riscontrate dai collaboratori o dai dipendenti dello studio, assiste il Professionista nella valutazione sulla necessità di trasmettere o meno la segnalazione alla UIF. In questi casi, deve essere predisposta all'interno dello studio una specifica procedura in merito all'iter di segnalazione: prima di tutto, qualora l'input si abbia da parte di un dipendente o di un collaboratore, il Professionista ed il Responsabile Antiriciclaggio devono ricevere una comunicazione scritta della eventuale operazione sospetta, di cui tenere traccia, corredata della documentazione a supporto e poi, una volta messo in guardia il segnalante (dipendente o collaboratore) dell'obbligo di non divulgazione della segnalazione a soggetti non autorizzati e tantomeno dell'obbligo di non avvertire il cliente, insieme effettuano i dovuti approfondimenti, producendo una traccia documentale delle verifiche che li conducono alla decisione o meno di inoltrare la comunicazione alla UIF.

Resto inteso che, trattandosi di un obbligo individuale posto in capo a ciascun professionista (nel nostro caso di interesse, Dottore Commercialista, Ragioniere Commercialista, Esperto Contabile), la segnalazione di operazione sospetta deve essere inoltrata dal singolo professionista, anche nel caso in cui l'impulso sia stato ricevuto dal Responsabile Antiriciclaggio o, per il tramite di quest'ultimo, da un dipendente o da un collaboratore. Nel caso di Studio Associato o di STP, la segnalazione di operazione sospetta deve essere trasmessa dal Professionista responsabile del cliente a cui la segnalazione stessa si riferisce.

Da ultimo, vale la pena ricordare che l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, è un obbligo posto altresì in capo a ciascun membro del Collegio Sindacale o altro organo di controllo, indipendentemente dal fatto che l'organo di controllo sia deputato o meno alla funzione di revisione legale, per le operazioni potenzialmente "sospette" delle quali venga a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico.



2.2. Casi di esonero dall'obbligo di segnalazione

Il D.lgs. 231/2007 all'articolo 35 c.5 prevede un importante e definito esonero dall'obbligo di segnalazione.

Il Professionista è esonerato dalla Segnalazione di Operazioni Sospette nel caso in cui il sospetto nasca da informazioni fornite dal cliente nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o rappresentanza del cliente medesimo in un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria⁷, anche di natura amministrativa e tributaria.

L'esonero dall'obbligo di segnalazione sussiste anche per l'attività svolta dal professionista in qualità di ausiliario del Giudice (consulente tecnico d'ufficio, custode giudiziario, delegato alle vendite, curatore fallimentare, commissario giudiziario, arbitro rituale o irrituale, etc.).

Nel primo caso il diritto alla difesa – costituzionalmente garantito – e in particolare il diritto al giusto processo, si antepone a qualsiasi altra norma di legge, mentre nel secondo caso si ritiene insussistente il requisito stesso di cliente poiché l'incarico è conferito dall'Autorità Giudiziaria.

2.3. Segreto professionale e obbligo di segnalazione


La normativa antiriciclaggio ruota intorno a due concetti cardine: <u>collaborazione attiva</u> da parte dei soggetti obbligati e <u>tempestività</u> nella prevenzione dei fenomeni criminali. La SOS ben riassume entrambi i concetti.

In riferimento alla collaborazione attiva, di interesse è comprendere come la stessa si ponga nei confronti del segreto professionale e se la segnalazione possa configurare violazione dello stesso.

Il segreto professionale, consistente nella riservatezza delle informazioni, notizie e dati di cui il professionista viene a conoscenza nello svolgimento della propria attività e nell'espletamento delle proprie funzioni, è posto alla base del rapporto fiduciario tra cliente e professionista. È disciplinato:

- dal D.lgs. 139/2005 istitutivo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (art. 5 "Obbligo del Segreto Professionale", comma 1: "Gli iscritti nell'Albo hanno l'obbligo del segreto professionale".
- <u>dal Codice Deontologico</u> all'art. 5 "Interesse Pubblico", comma 3: "Ai fini della tutela dell'interesse pubblico, il professionista che venga a conoscenza di violazioni del presente Codice da parte di colleghi ha il dovere di informare il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente che ne informa

⁷Ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, D.lgs. 231/2007, il medesimo esonero vale anche per l'obbligo di identificazione della clientela, fino al conferimento dell'incarico, fermi gli obblighi di identificazione.



tempestivamente il Consiglio di disciplina"; all'art. 10 "Riservatezza", comma 1: "Il professionista, fermi restando gli obblighi del segreto professionale e di tutela dei dati personali, previsti dalla legislazione vigente, deve mantenere l'assoluto riserbo e la riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della professione e non deve diffondere tali informazioni ad alcuno, salvo che egli abbia il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge."

La violazione del segreto professionale è punita ai sensi dell'art. 622 c.p. – Libro Secondo "Dei delitti particolari" – Titolo XII "Dei delitti contro la persona" – Capo III "Dei delitti contro la libertà individuale" – Sezione V "Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti", oltre che con sanzioni disciplinari.


Alla luce di quanto sopra riportato ben si potrà capire l'importanza della relazione tra segreto professionale e segnalazione di operazioni sospette.

Al comma 4 dell'art. 35 del D.lgs. 231/2007 si sancisce che la segnalazione di operazioni sospette non costituisce violazione del segreto professionale, seppure previsto da clausole negoziali, oltre che da norme di legge ("Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni, imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative"). Il legislatore, quindi, ha espressamente precisato che la segnalazione di operazioni sospette non configura la fattispecie della violazione del segreto professionale.

Ciò è rafforzato anche dal fatto che quando ha inteso affermare il contrario, è intervenuto prevedendo apposita clausola di esonero dall'obbligo di segnalazione: il riferimento è al già richiamato art. 35 c. 5 D.lgs. 231/2007 in merito allo studio della posizione giuridica, alla difesa ed alla rappresentanza del cliente.

Non costituisce violazione del divieto di comunicazione della segnalazione a terzi soggetti la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 39, comma 4 D.lgs. 231/2007 tra professionisti per le prestazioni professionali eseguite in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, a condizione che tale attività sia svolta in Paesi dell'Unione Europea, o anche in Paesi terzi che garantiscano misure di prevenzione equivalenti. Costituisce, pertanto, violazione del divieto di comunicazione della Segnalazione, la comunicazione della stessa a soggetti, di cui uno o più sono ubicati in Paesi inseriti nella *black list* antiriciclaggio (Paesi considerati dalla Commissione Europea ad alto rischio di riciclaggio per presenza di carenze strategiche).

Ai sensi dell'art. 39 comma 5 del sopracitato decreto, non costituisce violazione al divieto di comunicazione della Segnalazione, la comunicazione effettuata tra più Professionisti che assistono lo stesso cliente o che intervengono nella stessa operazione, a condizione che tali professionisti



appartengano ad uno Stato membro dell'Unione Europea o anche a Paesi terzi che garantiscono misure equivalenti di prevenzione.

In entrambe le fattispecie di cui all'art. 39, commi 4 e 5, sussiste una ulteriore condizione: le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini della normativa antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo.

Un cenno merita anche il comma 6 dell'art. 39 del D.lgs. 231/2007, che verrà approfondito nel capitolo successivo e relativo al coinvolgimento del Professionista nel reato di riciclaggio. Tale comma espressamente prevede che il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione della segnalazione.

2.4. La tutela del soggetto segnalante

Ai soggetti segnalanti deve essere garantita:

- la tutela della riservatezza della propria identità e del presunto responsabile delle violazioni;
- la tutela contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali, conseguenti la segnalazione;
- l'adozione di un canale specifico di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni della struttura del Professionista.


L'identità del soggetto segnalante, dunque, è tutelata dalla legge. L'articolo 38 del decreto legislativo 231/2007, così come modificato dal decreto legislativo 90/2017, detta le garanzie di riservatezza nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni di operazioni sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio. La norma vuole tutelare i soggetti segnalanti, tra cui i professionisti, da eventuali ritorsioni a seguito della segnalazione.

I commi 1 e 2 del predetto articolo 38 fanno obbligo ai soggetti che ricevono le segnalazioni e agli organismi di autoregolamentazione anche nella figura del legale rappresentante o chi per esso delegato alla ricezione e alla custodia dei documenti e degli atti contenenti le generalità del o dei segnalanti, di garantire la riservatezza dei dati di chi ha effettuato la segnalazione.

Anche l'Autorità giudiziaria deve garantire la riservatezza del segnalante, adottando tutte le misure necessarie all'uopo.

Nell'ambito del procedimento giudiziario, il nominativo del o dei segnalanti non deve essere inserito nel fascicolo del pubblico Ministero né in quello del dibattimento.

La tutela dell'identità è garantita in ogni fase del procedimento a meno che le circostanze di accertamento dei reati non ne richiedano la conoscenza; in questo caso l'Autorità giudiziaria con decreto motivato richiede la rivelazione dell'identità in quanto indispensabile. Sempre l'Autorità giudiziaria deve adottare ogni misura di protezione per la tutela della persona del segnalante.



Anche nei casi di denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, così come previsto dagli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità del soggetto segnalante non deve essere menzionata. In caso di sequestro di atti e documenti, l'autorità giudiziaria adotta misure necessarie ad assicurare la riservatezza del segnalante.

La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette e le eventuali successive comunicazioni tra l'UIF e il soggetto segnalante, per ulteriori comunicazioni e chiarimenti, nonché la trasmissione dei dati agli organi investigativi DIA e GdF, deve essere fatta in via telematica con sistemi idonei a garantire la riservatezza e l'integrità dei dati e delle informazioni.

Il Consiglio Nazionale, come organismo di autoregolamentazione, ha istituito una piattaforma per la ricezione delle segnalazioni da parte dei propri iscritti. Il sistema garantisce la riservatezza crittografando i dati, separa il nominativo dalla segnalazione e associa la stessa ad un numero identificativo che individuerà la segnalazione per ogni eventuale comunicazione successiva.

3. Le modalità operative per la segnalazione delle operazioni sospette da parte degli iscritti all'ODCEC

Le modalità con cui la segnalazione di operazione sospetta deve essere eseguita da parte dei soggetti obbligati vengono definite dal primo comma dell'art. 37 del D.lgs. 231/2007, che prevede:

- 1) una procedura di segnalazione diretta alla UIF attraverso il portale "INFOSTAT-UIF"8;
- 2) una procedura di segnalazione indiretta per il tramite del CNDCEC attraverso la piattaforma "AS-SOS", creata a seguito di un protocollo d'intesa tra la UIF e il CNDCEC siglato nel dicembre 2016.


Di seguito si riportano le modalità operative che deve seguire il professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per procedere all'effettuazione di una segnalazione di operazione sospetta tramite la piattaforma "AS-SOS".

L'operazione preliminare che ciascun iscritto all'Ordine deve compiere, indipendentemente dal fatto che debba procedere o meno ad effettuare una segnalazione, è la propria iscrizione sulla piattaforma AS-SOS⁹. Una volta ottenute le credenziali, il professionista sarà pronto per effettuare tempestivamente le SOS ogni qualvolta se ne ravviserà la necessità.





⁹ Si può accedere alla piattaforma AS-SOS direttamente all'indirizzo https://antiriciclaggiopro.it oppure mediante il sito istituzionale del CNDCEC www.commercialisti.it.




18


⁸L'accesso alla piattaforma Infostat-UIF avviene accedendo al sito internet *infostat-uif.bancaditalia.it*, previa autenticazione.


La piattaforma AS-SOS permette la gestione e la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette garantendo l'assoluto anonimato del professionista segnalante, come prescritto all'art. 38 del D.lgs. 231/2007. La riservatezza è maggiormente garantita dal fatto che la segnalazione transita per il Consiglio Nazionale che poi – tempestivamente – la veicola alla UIF.


La piattaforma permette altresì di sostituire una segnalazione già inviata, nel caso intervengano variazioni nei dati comunicati che necessitino di una correzione, ma anche di effettuare integrazioni delle segnalazioni inviate in caso di apposita richiesta da parte della UIF.


Di seguito si riporta la procedura operativa da seguire nell'ambito della piattaforma AS-SOS per effettuare una segnalazione di operazione sospetta.









































Lo *schema della segnalazione* è il medesimo per tutte le categorie di segnalanti.

Varia il livello di dettaglio informativo richiesto a seconda:

- dei soggetti segnalanti;
- dell'operatività dell'oggetto di segnalazione.

Il contenuto della segnalazione si articola in:

- dati identificativi della segnalazione in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione ed il segnalante;
- elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti:
- elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
- eventuali documenti allegati.

Il contenuto della segnalazione è soggetto a un duplice livello di controlli automatici effettuati:

- a) dallo stesso segnalante, mediante diagnostico disponibile sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia;
- b) dai sistemi informativi della UIF, in fase di acquisizione della segnalazione.


In seguito all'effettuazione dei controlli il segnalante riceverà, alternativamente:

- la conferma dell'acquisizione della segnalazione senza errori;
- la comunicazione dello scarto della segnalazione a seguito di errori "bloccanti";
- la comunicazione di acquisizione della segnalazione con notifica di presenza di anomalie "non bloccanti".

La UIF emana ed aggiorna periodicamente le istruzioni per la corretta effettuazione delle segnalazioni di operazioni sospette (cfr. Appendice al paragrafo 5.3 del presente elaborato).

Inoltre, la UIF, come espressamente disposto dall'art. 6, c. 7 D.lgs. 231/2007, "svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali, anche sulla base dell'analisi nazionale dei rischi elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria".

Ai sensi dell'art. 40, c. 1 lett. a) D.lgs. 231/2007, inoltre, la UIF effettua l'analisi finanziaria delle segnalazioni "avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti, delle risultanze della propria attività ispettiva, nonché delle informazioni contenute in archivi propri o comunicate dagli organi delle indagini, dalle autorità di vigilanza di settore, dagli organismi di autoregolamentazione e dalle FIU estere".




"A tali fini la UIF può richiedere ulteriori informazioni al soggetto segnalante, ad altri soggetti destinatari degli obblighi, alle Pubbliche amministrazioni e scambiare informazioni con omologhe autorità estere (FIU). L'analisi finanziaria consiste in una serie di attività sotto il profilo tecnico-finanziario, volte a comprendere, sulla base dell'insieme degli elementi acquisiti, il contesto all'origine della segnalazione, individuare i collegamenti soggettivi e operativi, ricostruire il percorso dei flussi finanziari segnalati come sospetti e identificare le possibili finalità sottostanti.

La UIF fornisce i risultati degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorità di vigilanza di settore, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Ministero della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (art. 12, comma 5). La UIF trasmette alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo i dati relativi alle segnalazioni delle operazioni sospette ricevute, per la verifica dell'eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso (art. 40, comma 1, lett. c). Inoltre trasmette senza indugio alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) le segnalazioni che presentano rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e i risultati delle analisi svolte (art. 40, comma 1, lett. d), mantenendo comunque evidenza per dieci anni delle segnalazioni non trasmesse, mediante procedure che consentano la consultazione agli organi investigativi (art. 40, comma 1, lett. f).

La UIF comunica al segnalante gli esiti delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dalla DIA e dal NSPV, mediante un flusso di ritorno (art. 41, comma 2) inviato, con cadenza periodica, a mezzo posta elettronica certificata"¹⁰.

¹⁰Passaggio tratto dal sito istituzionale UIF (*uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni*), sezione Lineamenti generali.



3.1. Le sanzioni per le violazioni connesse all'adempimento di segnalazione delle operazioni sospette

Il legislatore prevede sanzioni specifiche per le diverse fattispecie di violazione:


- violazione del divieto di comunicazione al cliente o ad altri soggetti dell'avvenuta segnalazione, per la quale è previsto l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e l'ammenda da 5.000 a 30.000 euro, salvo che il fatto costituisca un reato più grave¹¹;
- omessa segnalazione di operazione sospetta, per cui è prevista la sanzione amministrativa di 3.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato¹².

Il D.lgs. 90/2017, da ultimo, ha introdotto¹³ il concetto di violazioni *gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime* che costituiscono aggravante delle violazioni suddette e che comportano sanzioni amministrative da 30.000 a 300.000 euro nei casi più gravi, ulteriormente aumentate in caso di vantaggio economico.

La gravità della violazione, inoltre, viene determinata dal Legislatore tenendo conto anche "dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;

- del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
- della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore;
- dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
- della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato."

¹³La norma di riferimento, novellata dal D.lgs. 90/2017, il comma 2 dell'art. 58, del D.lgs. 231/2007.



 $^{^{11}}$ La norma di riferimento è l'art. 55, comma 4 del D.lgs. 231/2007.

¹²La norma di riferimento è l'art. 58, comma 1 del D.lgs. 231/2007.

4. Il concorso del professionista nel reato di riciclaggio nel caso di omessa segnalazione delle operazioni sospette

Le considerazioni che seguono non ripercorrono le questioni attinenti alla individuazione dell'obbligo di segnalazione alle relative modalità o ai profili sanzionatori.

La problematica di seguito succintamente affrontata riguarda, invece, l'eventuale sconfinamento della omissione della segnalazione di operazioni sospette nell'area penale.

Si tratta in sostanza di spiegare se, e a quali condizioni, la omissione della segnalazione, oltre a determinare la applicabilità della sanzione amministrativa, è sufficiente ad integrare una autonoma fattispecie di reato.

Occorre allora partire proprio dall'art. 58 L. n. 231/2007 che recita "Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro" aumentata, come la stessa norma più avanti prevede, in ragione della gravità della omissione, fino ad un massimo di 300.000 euro.

Al di là della robusta sanzione amministrativa, è allora lo stesso legislatore ad aver previsto, attraverso la inserzione della clausola di riserva "Salvo che il fatto costituisca reato" che la condotta omissiva del professionista, in presenza delle condizioni, possa integrare un reato.


La omessa segnalazione in presenza delle condizioni che la rendono necessaria, sul piano sanzionatorio non esaurisce, dunque, i suoi effetti nell'ambito dell'art. 58, ben potendo anche assumere le sembianze del reato.

Così come, per converso e detto per completezza, affinché possa trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui a quella norma, non è necessario che la omissione integri anche gli estremi del reato (cfr. Cass. Civ. Sez. II n. 20637/2018 in motivazione) e si tratta, dunque, di profili distinti ed autonomi.

Si tratta, allora, di comprendere quando la omessa segnalazione attinge (anche) l'area penale ed in relazione a quali possibili ipotesi di reato ed al riguardo più facile è la risposta al primo interrogativo e molto meno al secondo.

Quanto a quest'ultimo, principalmente, i reati dal professionista integrabili attraverso la omissione della segnalazione sono quelli di "riciclaggio" e, più problematicamente, quelli di "impiego di beni e di denaro di provenienza illecita" e "autoriciclaggio".

Il primo è previsto dall'art. 648 bis c.p. che recita: "Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da \leq 5.000 a \leq 25.000", il secondo dall'art. 648-ter che recita "Chiunque fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli



artt. 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000" ed il terzo "Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni, il denaro o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Dato comune alle prime due previsioni è la clausola di riserva inserita dal legislatore "fuori dai casi di concorso nel reato" da leggersi come segue.

Sia il reato di "riciclaggio" che quello di "impiego", presuppongono la commissione di un delitto (necessariamente doloso per quanto attiene al primo) a monte, cosicché chi l'ha commesso risponde di quello e non anche di quello a valle.


Tanto per comprendere, tornando al professionista, se egli contribuisce alla costruzione della architettura societaria finalizzata alla perpetrazione di una frode carosello concorrendo nella commissione del reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, risponde della violazione del disposto di cui all'art. 2 D.lgs. n. 74/2000 e non anche dei delitti di cui agli artt. 648-bis o 648-ter c.p., laddove ometta di segnalare come sospette, operazioni a cui ha prestato il suo sapere, relative alla destinazione dell'IVA evasa.

Ciò ovviamente non vale per il delitto di "autoriciclaggio", laddove per legge (ferma la possibilità del concorso da parte di altri), il soggetto che pone in essere le condotte dissimulatorie tese ad ostacolare la individuazione della provenienza da delitto doloso del denaro o delle altre attività, è il soggetto che quel delitto l'ha commesso.

Venendo al punto, le tre ipotesi delittuose in astratto dal professionista integrabili attraverso la omissione della segnalazione (art. 648-*bis*, 648-*ter* e 648 1-*ter* c.p.) sul piano della condotta richiedono comportamenti di tipo commissivo, la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni dissimulatorie sui beni di provenienza delittuosa.

Si tratta, però, di condotte direttamente riferibili al cliente ed allora l'interrogativo che si pone è come possa considerarsi concorrente il professionista per il solo fatto che ha omesso di segnalare la operazione rispetto alla quale ha svolto il suo ruolo.

L'interrogativo trova risposta nel disposto dell'art. 110 c.p. che disciplina il concorso di persone nel reato. Norma che, nella evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale, ha condotto al delinearsi delle due categorie del "concorso materiale" e del "concorso morale". In linea di massima si intende con la prima il comportamento di chi materialmente pone in essere o contribuisce a porre in essere il fatto-reato e con la seconda chi, invece, senza spingersi a tanto, si limiti a favorire la insorgenza o il rafforzamento del proposito delittuoso in capo all'autore materiale.



Indubbiamente la omessa segnalazione esprime di norma un connotato agevolativo che piega verso la categoria del "concorso morale", ma non può escludersi che integri una ipotesi di "concorso materiale", posta la irrilevanza pratica del distinguo, visto che ai fini della riferibilità dell'illecito non cambia nulla, potendosi, al più, ipotizzare un qualche effetto sul trattamento sanzionatorio in ragione di una (a volte) minore concentrazione dell'elemento soggettivo del reato.

Ma perché ed entro quali limiti la omessa segnalazione da parte di un professionista di una operazione sospetta comporta il concorso con il cliente nel reato di "riciclaggio" di cui all'art. 648 *bis*, 648-*ter* o 648 1-*ter* c.p.

Semplice, perché il cliente, confidando nella omissione del professionista è rafforzato nel suo proposito delittuoso.

Sa, infatti, che la omessa segnalazione, se non esclude, rende comunque meno probabili possibili iniziative investigative tese ad accertare quei reati, magari con la adozione di penalizzanti misure cautelari anche solo di carattere reale.


È chiaro, per converso, che il prospettarsi della segnalazione di per sé esercita un effetto dissuasivo così come il confidare sulla sua assenza è un incentivo che si risolve in una positiva incidenza, se non proprio sulla insorgenza, quanto meno sul rafforzamento del proposito delittuoso del cliente e da qui il concorso morale.

Sempre che il professionista, al di là della omissione della segnalazione non si sia prestato a fornire il suo sapere in relazione alla individuazione ed alla architettura della operazione, nel qual caso avrebbe esercitato un ruolo attivo che lo renderebbe concorrete anche materiale.

Ha infatti puntualizzato la Suprema Corte (Cass. Pen. Sez. V n. 2108/1994) che "La prestazione di suggerimenti circa la commissione di un determinato illecito integra la condotta rilevante ai fini del concorso nel reato, sia sotto il profilo morale che materiale, poiché gli autori non chiederebbero ausilio, neppure sotto forma di pareri se fossero in grado da soli di attuare l'illecito, sia sotto il profilo morale, poiché l'apprendimento di tecniche che agevolino la azione o ne diminuiscano i rischi, rafforza ineludibilmente, la volontà criminosa degli autori materiali".

Perché il professionista possa considerarsi concorrente, non è necessario che egli abbia agito condividendo l'illecito fine del cliente ma è sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con la consapevole volontà di agevolarlo nella verificazione del fatto criminoso (Cass. Pen. Sez. I n. 15860/2015), il che imprescindibilmente richiede la consapevolezza, a monte, della provenienza delittuosa del denaro, del bene o di qualsivoglia altra utilità.

Nella difesa del professionista rispetto alla contestazione di concorso nel reato, proprio quella consapevolezza (o meno) si pone come dato centrale, perché afferisce all'elemento soggettivo su cui di norma il difensore fa presa e che con maggiore frequenza determina l'esito favorevole.



Elemento soggettivo che, nel delitto di "riciclaggio", è integrato dal "dolo generico" consistente nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni, unitamente alla consapevolezza di tale provenienza (Cass. Pen. Sez. II n. 38401/2019).

Componente, quest'ultima, come detto, di importanza centrale per la difesa che di norma ripiega sulla mancanza di prova della consapevolezza stessa, ma quel tipo di argomentazione si trova di norma a scontrarsi con un dato.

Dopo iniziali incertezze, la Corte di Cassazione è ora orientata a ritenere che l'elemento soggettivo può essere integrato anche dal solo dolo eventuale sotto forma di "accettazione del rischio" della provenienza delittuosa del bene (Cass. Pen. Sez. II n. 56633/2018).

Di conseguenza per il concorso non è necessario che il professionista abbia diretta consapevolezza della provenienza del denaro o dei beni da delitto doloso ma è sufficiente che possa rappresentarsene la eventualità, accettandone il rischio, il che porta, necessariamente, ad interrogarsi, e questo è il punto, sulla possibile individuazione di una soglia di percezione, il cui superamento integra quel rischio accettato, che conduce al materializzarsi del dolo eventuale.

La linea di demarcazione è rappresentata dal confine tra la scarsa diligenza come causa della mancata percezione di quel rischio e la percezione a cui non fa, però, seguito la segnalazione o comunque un approfondimento idoneo a risolvere in un senso o in un altro la incertezza.


Sembra paradossale ma il professionista che, per sciatteria, scarso livello di professionalità ed altrettanto scarsa conoscenza della materia, non acquisisce la percezione di quel rischio di illecita provenienza o, per difetto di conoscenza della disciplina di settore, non avverte la esigenza della segnalazione è favorito perché la omissione è attribuibile non a dolo eventuale ma a colpa.

Certamente con il limite rappresentato dagli elementi della fattispecie concreta, perché a fronte di indici fattuali, macroscopicamente evocativi, di provenienza illecita del denaro, dei beni o di altre attività, percepibili anche in assenza di un raffinato patrimonio cognitivo specifico, sostenere che, ciò nonostante, il professionista quel rischio non l'ha avvertito ed accettato, costituirebbe esercitazione difensiva al limite dell'impraticabile.

Non è però a quel tipo di situazione che deve farsi riferimento ma ad una ordinaria, laddove quella evidenza di segni evocativi del sospetto non si rinviene, perché è lì che diviene complicato comprendere se il professionista era o meno in condizione di percepire (ed accettare) quel rischio.

In vero, è la stessa UIF ad emanare ed aggiornare periodicamente i c.d. "indicatori di anomalia"¹⁴, al che è d'obbligo domandarsi se essi possono costituire per il professionista un tranquillizzante punto di riferimento e cioè se conformandosi ed essi, egli è immune dal rischio di concorso.

¹⁴Cfr. l'Appendice di cui al paragrafo 5.2 del presente elaborato.



La risposta è però in senso negativo e lo è sotto due distinti e speculari profili, perché il fatto che nessuno di quegli indici sia ravvisabile non vuol dire che la fattispecie non mostri i segni del sospetto dell'illecito e che il professionista non sia in condizione di coglierli, così come, per converso, la ravvisabilità di alcuno di quegli indici non rende di per sé necessaria la segnalazione ma al più un approfondimento.

Se quel catalogo contiene, dunque, indici sintomatici di per sé non risolutivi ma di puro orientamento, che vanno coniugati con la fattispecie oggetto della prestazione, sulle cui concrete connotazioni va misurata la rappresentabilità o meno da parte del professionista, del rischio di provenienza delittuosa e della sua accettazione.

Del resto, come si rileva dall'elenco, quelli forniti dall'UIF sono (e non potrebbe essere altrimenti) indici generici e vaghi ed inevitabilmente inidonei a costituire una base sufficientemente precisa e determinata, si pensi, ad esempio, alla vaghezza ed al carattere eminentemente relativo di espressioni quali "operazioni incongrue" ovvero "mezzi di pagamento non appropriati" o, ancora "operazioni non giustificate".


Può allora in linea di massima concludersi che il "dolo eventuale" è integrato tutte quelle volte in cui, prendendo a riferimento un professionista di ordinaria avvedutezza, egli, dinanzi a concreti e non astratti indici sintomatici agevolmente rinvenibili nella fattispecie concreta, non può non essere assalito dal sospetto della provenienza illecita del denaro o del bene oggetto della operazione rispetto alla quale fornisce la sua opera professionale e ciò nonostante si astiene dalla segnalazione o, laddove possibile, da risolutivi approfondimenti.

Come anticipato, in linea di principio il professionista può concorrere anche nel reato di "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" di cui all'art. 648-ter c.p. o di "Autoriciclaggio" di cui all'art. 648 1-ter c.p.", ma al di là della diversità della intrinseca struttura delle due fattispecie rispetto a quella di "riciclaggio" e della parziale disomogeneità del bene protetto, per il resto la problematica relativa al concorso del professionista si atteggia in maniera identica ed allora vale quanto già detto.

Può solo aggiungersi che, per quanto attiene al delitto di "Impiego" di cui all'art. 648-ter c.p., esso, ponendosi in termini di sussidiarietà rispetto al riciclaggio, interviene sulla progressione criminale, sanzionando il reimpiego in attività economiche o finanziarie del denaro, dei beni o di altre utilità provenienti da delitto questa volta anche colposo.

Non può essere commesso dall'autore del reato presupposto e per quanto attiene alla attività economica o finanziaria in cui il rimpiego avviene, il relativo concetto può essere desunto dagli artt. 2082, 2135 e 2395 cod. civ. (Cass. Pen. Sez. V n. 3026/2017).

Ai fini della sussistenza del reato non è necessario che il reimpiego avvenga in attività lecite o che esse siano svolte professionalmente né che quel reimpiego sia sorretto da connotazioni dissimulatorie volte ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni (Cass. Pen. Sez. II n. 9026/2014).



Quanto al delitto di "Autoriciclaggio" di cui all'art. 648 1-ter c.p., notoriamente sanziona la condotta di chi, avendo commesso un delitto (questa volta necessariamente doloso), impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre attività provenienti dal delitto stesso.

In vero, per concludere, è prospettabile, con il limite di seguito spiegato, la (autonoma) commissione da parte del professionista, anche del delitto di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p., norma che così recita "chiunque, dopo che fu commesso un delitto [...] e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni [...] è punito con la reclusione fino a quattro anni".

Si ricava, allora, dal contenuto della stessa norma che per la integrazione del reato, la condotta dell'autore deve materializzarsi successivamente al perfezionamento di quello di "riciclaggio", "impiego" o "autoriciclaggio".

Solo che, se è vero che la segnalazione di operazioni sospette è finalizzata a prevenire quei delitti e che la omissione della segnalazione laddove dovuta può portare il professionista a concorrere con il cliente in relazione alla loro commissione, vuol dire che esaurisce i suoi effetti al suo interno e non esplica i suoi effetti nella fase successiva.


Detto in altre parole, il professionista che omette la dovuta segnalazione concorre nel riciclaggio od altro e non favorisce il cliente nella elusione delle investigazioni che costituiscono una possibile e futura eventualità, cosicché non può commettere il delitto di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p. Certamente, laddove dovesse prestare il suo sapere in un momento successivo al perfezionamento del reato, al fine di consentire al suo cliente di porre in essere comportamenti idonei ad ostacolare la attività di investigazione tesa ad accertare il delitto di riciclaggio, allora si troverebbe a rispondere di favoreggiamento personale.

5. Appendici

5.1. Modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali

Nella presente appendice si riporta l'elenco delle Comunicazioni dell'Unità di Informazione Finanziaria emanate dal 2009 al 2020, a partire dalla più recente, contenti i *modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali* sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo reperibili al sito internet *uif.bancaditali.it/normativa*:

- Comunicazione UIF del 10 novembre 2020 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 – Operatività connessa con illeciti fiscali – di seguito se ne riporta il testo integrale;
- Comunicazione UIF del 1° agosto 2016 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 – Operatività over the counter con società estere di intermediazione mobiliare;
- Comunicazione UIF del 18 febbraio 2014 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 – Operatività con carte di pagamento;
- Comunicazione UIF del 2 dicembre 2013 Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust;
- Comunicazione UIF dell'11 aprile 2013 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse;
- Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni;
- Comunicazione UIF del 16 marzo 2012 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con il rischio di frodi nell'attività di factoring;
- Comunicazione UIF del 9 agosto 2011 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività riconducibile all'usura;



- Comunicazione UIF del 17 Gennaio 2011 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con le frodi nell'attività di leasing;
- Comunicazione UIF dell'8 luglio 2010 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici;
- Comunicazioni della UIF del 15 Febbraio 2010 Schemi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. n. 231/2007 - Operatività connessa con il rischio di frode sull'IVA intracomunitaria;
- Comunicazione UIF del 5 febbraio 2010 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs. 231/2007 – Frodi informatiche;
- Comunicazione UIF del 13 ottobre 2009 Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs. n.231 del 2007 – Conti dedicati;
- Comunicazione UIF del 24 settembre 2009 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art.6, comma 7, lett. b) del D.lgs. 231/2007 – Imprese in crisi e usura.

Nella pagina che segue si riporta l'integrale testo della più recente Comunicazione UIF sugli schemi rappresentativi di comportamenti anomali del 10.11.2020 dal titolo: "Operatività connessa con gli illeciti fiscali".



Unità di Informazione finanziaria per l'Italia

SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 7, LETTERA B), DEL D.LGS 231/2007

OPERATIVITÀ CONNESSA CON ILLECITI FISCALI

Gli illeciti fiscali destano notevole preoccupazione poiché incidono negativamente sui gettiti nazionali, ostacolando l'attuazione di politiche favorevoli alla crescita; in Italia costituiscono un problema particolarmente rilevante date le dimensioni dell'evasione fiscale e l'eterogeneità delle fattispecie in essa comprese: a schemi illeciti consolidati e ricorrenti si accompagnano forme di evasione innovative, anche complesse, nell'ambito delle quali ingenti flussi finanziari vengono trasferiti verso territori a fiscalità privilegiata o giurisdizioni opache e/o non cooperative¹, con legislazioni fiscali favorevoli o carenti sotto il profilo della trasparenza bancaria o societaria, allo scopo di nascondere capitali di origine illecita, schermare gli assetti proprietari, interrompere la tracciabilità dei flussi finanziari.

L'evasione e i reati tributari ricorrono tra le condotte criminali presupposto di riciclaggi o richiamate nel National Risk Assessment, da ultimo aggiornato al 2018: per quanto l'entità del fenomeno appaia in diminuzione, è comunque cresciuto il numero dei soggetti denunciati o arrestati per tali reati².


La Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva per l'anno 2019 riferisce che, con riguardo alla quantificazione di detta evasione, nel triennio 2014-2016, è stato stimato un *gap* complessivo pari a circa 109,7 miliardi di euro.

Evasione fiscale e riciclaggio sono fenomeni strettamente collegati. L'analisi finanziaria conferma la versatilità degli illeciti tributari, inseriti spesso in un contesto criminale più ampio, messo in atto per celare l'origine illecita delle risorse. Anche le indagini giudiziarie dimostrano come l'evasione fiscale rappresenti lo strumento per precostituire fondi da reinserire nel circuito economico o per agevolare più articolate condotte criminose. L'analisi integrata delle informazioni disponibili pone in risalto frequenti connessioni con contesti di criminalità organizzata ovvero con fenomeni di estorsione e corruzione.

Le casistiche analizzate dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) rivelano schemi operativi consolidati, caratterizzati da giri di fondi tra persone fisiche e giuridiche collegate, false fatturazioni, transiti su rapporti personali di operatività apparentemente commerciale, prelevamenti di denaro contante da rapporti aziendali.

In relazione a quanto precede, si è ritenuto di valorizzare il contributo offerto dal settore privato con le segnalazioni di operazioni sospette e di tenere conto dell'esperienza maturata dalla UIF nello svolgimento dei compiti di analisi finanziaria, per aggiornare e ampliare gli schemi di comportamenti anomali adottati nel 2010 e nel 2012; al fine di facilitare la valutazione delle operatività sospette in materia fiscale, sono stati pertanto elaborati - in collaborazione con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle Entrate - i seguenti schemi di anomalia:

² National Risk Assessment, pag.12.



¹ In tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale si richiama la Direttiva 2011/16/UE e le successive modificazioni in materia di scambio di informazioni nonché, in particolare, gli standard elaborati dall'OCSE per lo scambio di informazioni di natura finanziaria ai fini fiscali (CRS - *common reporting standard*) e le relative norme attuative emanate in Italia (legge 18 giugno 2015, n. 95; decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni).

- A. utilizzo ovvero emissione di fatture per operazioni inesistenti;
- B. frodi sull'IVA intracomunitaria;
- C. frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale;
- D. cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.

Gli schemi A, B e C sostituiscono quelli diffusi con le Comunicazioni della UIF del 15 febbraio 2010 e del 23 aprile 2012, rispettivamente, in tema di frodi sull'IVA intracomunitaria e in materia di frodi fiscali internazionali e frodi nelle fatturazioni.

I nuovi schemi si rivolgono a tutti i destinatari dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette elencati nell'art. 3 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni; alcuni indici si attagliano specificamente all'attività degli intermediari bancari e finanziari; lo schema sulla cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi (D) si riferisce prevalentemente all'attività dei professionisti.

Alcune tipologie operative possono inoltre risultare strettamente collegate o complementari, rappresentando distinte fasi di un disegno criminale unitario finalizzato alla realizzazione di illeciti fiscali.

Anche se i profili soggettivi sono analoghi nei primi due schemi e, in linea di massima, comuni a tutte le fattispecie descritte, per agevolare l'individuazione in un unico contesto dei fenomeni sospetti, essi vengono riproposti all'interno di ciascuno schema.

Si rammenta che ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, da un lato, non è necessario che ricorrano contemporaneamente tutti gli elementi descritti nello schema operativo; dall'altro, la mera ricorrenza di un singolo elemento non è di per sé motivo sufficiente per procedere alla segnalazione. Infatti, le circostanze soggettive e oggettive riportate negli schemi rilevano ai fini dell'individuazione di ipotesi di operazioni sospette se, in base alle informazioni disponibili, risultano concatenate dal punto di vista logico e temporale, in modo da risultare funzionali a un'ipotesi di illecito fiscale.

Qualora emergano operazioni sospette riconducibili al fenomeno descritto, è necessario segnalarle alla UIF con la massima tempestività.

Sarà cura dei soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, diffondere le indicazioni operative fra il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni sospette.

UTILIZZO O EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI

Premessa

Il d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, punisce chi "al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi" (art. 2) nonché chi "al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" (art. 8).

Ai fini della configurazione di entrambi i reati, le fatture e gli altri documenti rilevanti sono "le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi» (art. 1, comma 1, lett. a).


Assumono quindi rilievo l'inesistenza oggettiva, totale o parziale delle operazioni, la sovrafatturazione nonché la riferibilità delle operazioni a soggetti diversi da quelli effettivi. Nella realizzazione dei fenomeni fraudolenti sono solitamente coinvolte società costituite allo scopo specifico di emettere fatture non corrispondenti a operazioni effettive, prive di dipendenti e di una reale struttura operativa e che non provvedono al versamento delle imposte dovute (cd. cartiere).

Le finalità possono essere diverse, spesso interconnesse. In particolare, la contabilizzazione e il successivo utilizzo nelle dichiarazioni fiscali di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti consentono al destinatario delle stesse di abbattere la base imponibile, con una riduzione del proprio carico fiscale complessivo e la costituzione di riserve occulte³; genera, inoltre, in capo ai simulati acquirenti, crediti d'imposta fittizi, che si prestano a compensazioni indebite, anche a seguito di operazioni di cessione dei crediti stessi o di accollo di debiti tributari altrui (cfr. schema D). Nel contempo, le predette fatture possono risultare prodromiche al trasferimento di disponibilità finanziarie, anche di origine illecita, in genere verso l'estero. Infine, l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti può inserirsi in uno schema di frode sull'IVA intracomunitaria (cfr. schema B).

I settori imprenditoriali ritenuti maggiormente a rischio sono i seguenti: edile, commercio di autoveicoli, beni a contenuto tecnologico, beni alimentari, trasporto su strada, carburanti, logistica, metalli preziosi, pulizia e manutenzione, materiali ferrosi, attività di consulenza e pubblicitarie.

Profilo soggettivo

- Imprese di recente costituzione o che riprendono a operare anche solo apparentemente dopo un periodo di inattività (ad esempio, imprese che presentano tardivamente bilanci relativi a esercizi precedenti);
- imprese con forme giuridiche caratterizzate da flessibilità e semplicità, sia per gli adempimenti previsti in fase costitutiva sia sotto il profilo strutturale o gestionale;



³ La fattispecie è generalmente accompagnata dalla retrocessione occulta di una parte del corrispettivo annotato in fattura.


- imprese che cessano improvvisamente, soprattutto se a breve distanza temporale dalla costituzione, o che rimangono a lungo in liquidazione;
- imprese con sede legale in un luogo distante da quello in cui risulta essere ubicato il centro degli interessi e/o la sede direzionale/operativa delle stesse;
 ilmprese che hanno denunciato l'inizio di attività presso sedi legali fornite da prestatori di servizi di domiciliazione;
- imprese prive di strutture organizzative reali, funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva, per l'incongruenza del numero degli addetti, di attrezzature, attivi e locali (desumibili, ad esempio, dalle relative voci di bilancio);
- imprese la cui partita IVA risulta cessata⁴ovvero la cui partita IVA non risulta inclusa nell'archivio dei soggetti autorizzati a effettuare operazioni intracomunitarie (VAT *Information Exchange System* VIES)⁵:
- imprese con mezzi patrimoniali limitati, in quanto prive di adeguata capitalizzazione, di finanziamenti da parte di soci e/o di terzi o di affidamenti bancari;
- imprese con frequenti variazioni della compagine proprietaria o amministrativa, della sede sociale o dell'oggetto sociale;
- imprese con oggetti sociali particolarmente ampi ed eterogenei;
- imprese i cui soci o amministratori hanno un dubbio profilo reputazionale per precedenti penali (connessi per lo più a reati patrimoniali, fiscali e fallimentari), sono gravati da eventi pregiudizievoli (quali protesti o fallimenti) oppure risultano nullatenenti o irreperibili;
- imprese con legali rappresentanti o soci che, per il profilo soggettivo e/o per l'assenza di una adeguata conoscenza dell'impresa, sembrano essere meri prestanome. Possibili elementi rappresentativi dell'incoerenza rispetto al ruolo ricoperto sono, a titolo esemplificativo, l'età, lo status lavorativo/reddituale (ad esempio, percezione di eventuali prestazioni assistenziali erogate dall'INPS), la discordanza delle dichiarazioni rese in sede di adeguata verifica, la mancanza delle competenze e delle conoscenze attese per il tipo di attività, la difficoltà di comprensione della lingua italiana, la presenza di soggetti terzi che, pur non rivestendo ruoli formalizzati nell'impresa, mostrano di avere interesse alle dinamiche imprenditoriali.
- imprese che si rivolgono a destinatari degli obblighi antiriciclaggio situati in luoghi ove le medesime non hanno la sede legale o alcuna sede secondaria;
- pluralità di imprese che instaurano rapporti in successione presso il medesimo punto operativo, specie se con il supporto di soggetti ricorrenti che, pur non rivestendo alcun ruolo formalizzato nelle stesse, si qualificano come collaboratori o professionisti.
- presenza di soggetti muniti di delega a operare su molteplici rapporti aziendali, anche in assenza di un legame formale con le imprese intestatarie dei medesimi, specie se i delegati operano su uno o più punti operativi diversi da quello ove i rapporti sono incardinati.

⁴ La verifica della validità di una partita IVA nazionale può essere effettuata tramite un apposito servizio accessibile sul sito dell'Agenzia delle entrate: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/Scegli.jsp. Nel caso in cui la partita IVA risulti cancellata, un ulteriore elemento di attenzione è costituito dall'eventuale cancellazione d'ufficio disposta dall'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 35, comma15-bis o 15-quinquies, del D.P.R. 633/1972, qualora tale informazioni sia disponibile o, comunque, nota.

Il VAT Information Exchange System (VIES) è un sistema informatico di scambio di informazioni relative agli operatori economici registrati nei Paesi dell'Unione Europea per le transazioni transfrontaliere di beni e servizi, realizzato mediante un motore di ricerca di cui è titolare la Commissione Europea, alimentato dalle banche dati nazionali sull'IVA. L'inclusione nel VIES della partita IVA degli operatori economici che effettuano operazioni intracomunitarie può essere verificata sul sito della Commissione europea, al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html. Per ulteriori informazioni circa il funzionamento del VIES, si rinvia a https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faq.html?locale=it#item 1.

Profilo oggettivo

- Sostanziale pareggio della movimentazione registrata sui rapporti aziendali, caratterizzata da accrediti
 seguiti da contestuali e sistematici prelievi di contante o trasferimenti a beneficiari ricorrenti (società
 italiane o estere, esponenti aziendali, ulteriori persone fisiche prive di collegamenti, formali o
 commerciali, con l'impresa), specie se con il prevalente ricorso a servizi bancari telematici o a sportelli
 automatici. In particolare:
 - o ripetuti afflussi di bonifici, genericamente riferiti a fatture e/o versamenti di assegni, specie se di importo tondo e/o riconducibili a un'unica impresa o a un numero limitato di imprese controparti;
 - o accrediti, specie se in contanti, d'importo corrispondente o di poco inferiore ad addebiti per pagamenti di beni e servizi, soprattutto se effettuati in prossimità della scadenza di tali pagamenti;
 - o ripetuti addebiti conseguenti alla disposizione di bonifici, genericamente riferiti a fatture e/o alla traenza di assegni, specie se di importo tondo e/o riconducibili a un'unica impresa o a un numero limitato di imprese controparti;
 - o ripetuti addebiti conseguenti alla disposizione di bonifici, alla traenza di assegni e alla ricarica di carte prepagate ,a favore di soci, esponenti aziendali, società del medesimo gruppo o soggetti a loro collegati, giustificati da operazioni (ad esempio, trasferimenti a titolo di erogazione/restituzione di finanziamenti, distribuzione di dividendi o di acconti di dividendi, prestiti infruttiferi, cessioni/acquisizioni di quote e/o di rami di azienda, pagamento di compensi, prestazioni di consulenze) che non trovano corrispondenza nel bilancio delle società coinvolte o non sono supportate da una adeguata documentazione, oppure che sono del tutto prive di giustificazione economica;
 - intensa attività di monetizzazione della provvista, effettuata anche nella stessa giornata e presso punti operativi diversi, tramite frequenti prelievi di contante eseguiti con varie modalità (a titolo esemplificativo, moduli di sportello, cambi di assegni per cassa) o tramite carte di pagamento utilizzate in maniera anomala per importo, frequenza e/o modalità delle operazioni di ricarica e/o prelevamento;
 - o trasferimenti di disponibilità finanziarie all'estero anche mediante strumenti innovativi (ad esempio operazioni inerenti all'acquisto di valuta virtuale).
- Causali generiche di natura commerciale (fatture proforma; ripetizione degli stessi numeri di fattura; riferimenti esclusivamente ad acconti fattura); causali riferite a beni e servizi non coerenti con l'attività del soggetto, specie se inerenti a prestazioni di consulenza ovvero beni immateriali; causali riferite a fatture con incongruenza nella numerazione e/o negli importi o con importi ripetuti;
- documentazione contabile o commerciale di dubbia autenticità;
- sistematica coincidenza della data di regolamento della fattura e della data di emissione della stessa;
- pagamento di fatture con modalità non tracciabili ovvero effettuato da parte di terzi estranei al rapporto negoziale;
- crescita esponenziale dei volumi intermediati a fronte dell'assenza degli addebiti tipici di un rapporto aziendale (pagamento di forniture, di emolumenti, di oneri fiscali e contributivi, etc.);
- anticipo o incasso di fatture con successivo utilizzo della provvista per la traenza di assegni bancari o la disposizione di bonifici a favore delle medesime società debitrici o di società alle stesse collegate;
- ricevute bancarie (Ri.Ba.) il cui pagamento viene eseguito dal creditore presso la banca domiciliataria del debitore tramite versamento di contante o con assegni circolari ovvero da parte dello stesso debitore attraverso provvista costituita dal medesimo creditore.



FRODI SULL'IVA INTRACOMUNITARIA

Premessa

Il fenomeno della frode sull'IVA intracomunitaria è strettamente collegato alle frodi fiscali descritte nello schema di cui all'allegato A; si tratta, infatti, di fenomeni complementari che possono rappresentare distinte fasi di un complesso unitario di condotte illecite.

La frode sull'IVA intracomunitaria è realizzata con il coinvolgimento di entità spesso prive di effettiva organizzazione o consistenza economica (cd. *missing trader*), costituite *ad hoc*, solitamente in ordinamenti caratterizzati da una regolamentazione più flessibile e controlli meno rigidi, e poste in liquidazione o cessate poco tempo dopo la costituzione.

Tali entità (le cd. cartiere) - sfruttando il principio secondo cui negli scambi intracomunitari l'IVA è applicata nello Stato di destinazione dei beni - provvedono agli acquisti di beni da un soggetto residente in un diverso Paese europeo senza applicazione dell'imposta e, successivamente, li rivendono a un altro operatore nazionale. Tale cessione avviene a prezzi più bassi rispetto a quelli medi di mercato ed è correlata alla condotta della cartiera cedente che non effettua il versamento dell'IVA addebitata al cessionario, con grave pregiudizio sia delle ragioni erariali sia della concorrenza⁶.

La frode descritta può articolarsi anche in modo più complesso, in quanto i beni che sono stati oggetto di un acquisto intracomunitario, oltre a confluire nel mercato nazionale, possono, dopo diversi passaggi, essere rivenduti al primo cedente residente in uno Stato UE, seguendo uno schema circolare ("frode carosello"): in questo caso il vantaggio illecito, può consistere anche nella formazione di una posizione – creditoria ai fini IVA in capo all'operatore economico che rivende all'estero, per effetto del trattamento di non imponibilità correlato alle cessioni intracomunitarie; inoltre, lo schema potrebbe coinvolgere più strutture societarie (cd. imprese cuscinetto o *buffer*), al fine di creare una rete di società interposte, finalizzata a rendere più difficili i controlli e il recupero dell'imposta evasa.

Dal punto di vista merceologico, la frode può riguardare qualsiasi tipologia di prodotto. È stato comunque riscontrato che i beni più frequentemente introdotti in circuiti fraudolenti, oltre a essere di elevato valore unitario e solitamente non deperibili, sono spesso a contenuto tecnologico e, più in generale, agevolmente trasportabili e di largo consumo (ad esempio, autoveicoli, carburanti e prodotti petroliferi, prodotti informatici, telefoni cellulari, elettrodomestici); inoltre, si tratta di beni prevalentemente assoggettati ad aliquota IVA ordinaria, così da consentire agli organizzatori delle frodi la massimizzazione del profitto illecito.

⁶ Un'ulteriore modalità di realizzazione della frode, che si perfeziona nel territorio dello Stato, coinvolge gli operatori che si qualificano come esportatori abituali, rilasciando lettere d'intento ideologicamente false, al fine di beneficiare del trattamento di non imponibilità applicabile ai loro acquisti, in assenza dei relativi presupposti. Tale indebito beneficio consente al falso esportatore abituale, nelle successive cessioni poste in essere con operatori nazionali, di offrire prezzi inferiori a quelli mediamente praticati sul mercato; inoltre, il medesimo si comporta alla stregua di un *missing* trader e non versa alcun importo a titolo di IVA, incamerando una parte dell'imposta applicata alle predette cessioni quale provento illecito riconosciuto per il ruolo rivestito nello schema fraudolento.

Profilo soggettivo

- Imprese di recente costituzione o che riprendono a operare anche solo apparentemente dopo un periodo di inattività (ad esempio, imprese che presentano tardivamente bilanci relativi a esercizi precedenti);
- imprese con forme giuridiche caratterizzate da flessibilità e semplicità, sia per gli adempimenti previsti in fase costitutiva che sotto il profilo strutturale o gestionale;
- imprese che cessano improvvisamente, soprattutto se a breve distanza temporale dalla costituzione, o che rimangono a lungo in liquidazione;
- imprese con sede legale in un luogo distante da quello in cui risulta essere ubicato il centro degli interessi e/o la sede direzionale delle stesse;
- imprese che hanno denunciato l'inizio di attività presso sedi legali fornite da prestatori di servizi di domiciliazione;
- imprese prive di strutture organizzative reali, funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva, per l'incongruenza del numero degli addetti, di attrezzature, attivi e locali (desumibili, ad esempio, dalle relative voci di bilancio);
- imprese la cui partita IVA risulta cessata ovvero la cui partita IVA non risulta inclusa nell'archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie (VAT *Information Exchange System* – VIES);
- imprese con mezzi patrimoniali limitati, in quanto prive di adeguata capitalizzazione, di finanziamenti da parte di soci e/o di terzi e di affidamenti bancari;
- imprese con frequenti variazioni nella compagine proprietaria o amministrativa, della sede sociale o dell'oggetto sociale;
- imprese con oggetti sociali particolarmente ampi ed eterogenei;
- imprese i cui soci o amministratori hanno un dubbio profilo reputazionale per precedenti penali (connessi per lo più a reati patrimoniali, fiscali e fallimentari), sono gravati da eventi pregiudizievoli (quali protesti o fallimenti) oppure risultano nullatenenti o irreperibili;
- imprese con legali rappresentanti o soci che, per il profilo soggettivo e/o per l'assenza di una adeguata conoscenza dell'impresa, sembrano essere meri prestanome. Possibili elementi rappresentativi dell'incoerenza rispetto al ruolo ricoperto sono, a titolo esemplificativo, l'età, lo status lavorativo/reddituale (ad esempio, percezione di eventuali prestazioni assistenziali erogate dall'INPS), la discordanza delle dichiarazioni rese in sede di adeguata verifica, la mancanza delle competenze e delle conoscenze attese per il tipo di attività, la difficoltà di comprensione della lingua italiana, la presenza di soggetti terzi che, pur non rivestendo ruoli formalizzati nell'impresa, mostrano di avere interesse alle dinamiche imprenditoriali;
- imprese che si rivolgono a destinatari degli obblighi antiriciclaggio situati in luoghi ove le medesime non hanno la sede legale o alcuna sede secondaria;
- pluralità di imprese che instaurano rapporti in successione presso il medesimo punto operativo, specie se con il supporto di soggetti ricorrenti che, pur non rivestendo alcun ruolo formalizzato nelle stesse, si qualificano come collaboratori o professionisti;
- presenza di soggetti muniti di delega a operare su molteplici rapporti aziendali, anche in assenza di un legame formale con le imprese intestatarie dei medesimi, specie se tali delegati operano su uno o più punti operativi diversi da quella ove i rapporti sono incardinati.

Profilo oggettivo

- Vorticosa movimentazione caratterizzata da flussi d'importo molto rilevante in un ristretto periodo di tempo;
- movimentazione caratterizzata prevalentemente da ricezioni o trasferimenti di fondi da/verso l'estero per importi elevati;
- accrediti di assegni o bonifici di importo ingente disposti da imprese nazionali, ai quali fanno seguito trasferimenti verso l'estero, tramite assegni o bonifici o operazioni inerenti all'acquisto di valuta virtuale:
- utilizzo anomalo di carte di pagamento per importo, frequenza e/o modalità delle operazioni di ricarica e/o prelevamento;
- flussi in entrata seguiti da trasferimenti di fondi privi di apparente giustificazione commerciale, in favore di soggetti non collegabili all'attività svolta dal cliente;
- giri di fondi per importi ingenti effettuati fra imprese riconducibili ai medesimi soggetti;
- trasferimento di fondi per importi significativi ai soci, specie se in Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio⁷;
- cessioni di beni a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di una sola impresa o di un numero limitato d'imprese;
- assenza degli addebiti tipici di un rapporto aziendale (pagamento di forniture, di emolumenti, di oneri fiscali e contributivi) o entità degli stessi non coerente con i volumi movimentati;
- acquisti di beni e/o servizi da fornitori nazionali, senza addebito dell'IVA da parte del cedente o
 prestatore, da parte di soggetti che si qualificano come esportatori abituali, sulla base di false
 dichiarazioni d'intento, specie se seguiti da cessioni poste in essere da questi ultimi sul mercato
 nazionale.

Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (cfr. art. 1, comma 2, lett. b) del d.lgs.231/2007).

SCHEMA C

FRODI FISCALI INTERNAZIONALI E ALTRE FORME DI EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE

Premessa

Nel settore dell'imposizione diretta, gli illeciti connessi con il trasferimento e la detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero nonché con il trasferimento della residenza all'estero sono finalizzati alla sottrazione di base imponibile domestica attraverso lo sfruttamento delle differenze esistenti tra gli ordinamenti fiscali nazionali.

Il trasferimento fittizio della residenza in Paesi con regimi fiscali più favorevoli consente di beneficiare indebitamente, con riferimento ai redditi di fonte estera, di una tassazione minore rispetto a quella applicabile in Italia; l'allocazione artificiosa di elementi produttivi di reddito o della titolarità dei medesimi in giurisdizioni opache e non cooperative, caratterizzate da livelli impositivi nulli o comunque privilegiati, può comportare la fruizione indebita di esenzioni o di risparmi d'imposta.


Tali illeciti sono spesso realizzati con il coinvolgimento di cd. "shell company" o di società interposte (cd. "conduit company"), prive di un'effettiva struttura organizzativa idonea all'esercizio di un'attività economica, la cui presenza è giustificata unicamente dal conseguimento, per il tramite delle stesse, di un vantaggio fiscale; quest'ultimo può anche derivare dalla presenza di regimi di maggior favore rinvenibili nei Trattati internazionali (Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali) stipulati dallo Stato di residenza della conduit company (cd. treaty shopping).

Inoltre, il trasferimento di risorse finanziarie all'estero può avvenire attraverso strumenti e forme di investimento complessi e innovativi, con caratteristiche idonee a occultare o a ostacolare la riconducibilità di tali risorse al titolare effettivo delle medesime.

Profilo soggettivo

- Soggetti con residenza o sede all'estero, soprattutto se trasferita di recente e in Paesi con livelli di imposizione notevolmente inferiori rispetto a quello domestico o in giurisdizioni opache e/o non cooperative⁸;
- soggetti non residenti che hanno in Italia il proprio centro di interessi, desumibile dal luogo principale di svolgimento dell'attività, dalla localizzazione prevalente degli asset produttivi in Italia, dalla preponderanza dei ricavi prodotti o dei costi sostenuti sul territorio nazionale rispetto a quelli totali;
- imprese estere controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia o amministrate da organi di gestione formati in prevalenza da componenti ivi residenti;
- imprese o enti esteri controllati direttamente o indirettamente da soggetti residenti in Italia, il cui patrimonio è investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio;
- imprese estere, specie se partecipate anche indirettamente da soggetti residenti in Italia, prive di strutture organizzative reali, funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva, per l'assenza di personale, attrezzature, attivi e locali (desumibili, ad esempio, dalle relative voci di bilancio), soprattutto se titolari di redditi derivanti, in misura significativa, dalla detenzione e/o dallo sfruttamento di asset immateriali;

⁸ Cfr.nota1.Inoltre,siricordache,limitatamenteallepersonefisiche,l'articolo2,comma2-bis, deld.p.r.22dicembre 1986, n. 917 (TUIR), stabilisce una presunzione relativa di residenza in Italia, per i soggetti cancellati dall'anagrafe della popolazione residente a seguito del trasferimento in uno degli Stati o territori individuati dal d.m. 4 maggio 1999 e successive modifiche.



- imprese estere con mezzi patrimoniali limitati, in quanto prive di adeguata capitalizzazione, di finanziamenti da parte di soci e/o di terzi o di affidamenti bancari;
- società caratterizzate da strutture partecipative complesse, enti e istituti giuridici di varia natura (ad esempio trust, fondazioni, fiduciarie, *international business company*), costituiti in giurisdizioni diverse da quella di residenza dei titolari effettivi delle predette entità o delle attività detenute dalle stesse, specie se tali giurisdizioni non dispongono di informazioni precise e tempestive sulla titolarità effettiva dei soggetti ivi stabiliti.

Profilo oggettivo

- Rapporti intestati a persone fisiche residenti all'estero, con operatività significativa con controparti residenti in Italia, comprovanti la sussistenza di rilevanti interessi sul territorio nazionale;
- rapporti intestati a imprese estere, con operatività che attesta la disponibilità di locali o di personale sul territorio nazionale, o a soggetti che operano in Italia per conto delle stesse, con operatività da cui emerga la conclusione da parte dei medesimi di contratti vincolanti per le predette imprese;
- rapporti utilizzati esclusivamente per effettuare operazioni di trasferimento da e verso l'estero, specie se per lungo tempo inattivi o poco movimentati;
- trasferimenti di disponibilità all'estero, specie se in Paesi con livelli di imposizione notevolmente inferiori rispetto a quello domestico o in giurisdizioni opache e/o non cooperative, qualora:
 - le modalità, il Paese di destinazione o i beneficiari non siano ricollegabili all'attività del disponente;
 - siano privi di motivazione economica sottostante o con causali generiche;
 - siano finalizzati al pagamento di una caparra confirmatoria relativa a contratti successivamente risolti o al pagamento di penali per asseriti inadempimenti contrattuali;
 - siano riconducibili a contratti di associazione in partecipazione ovvero a contratti di agenzia o di consulenza stipulati con soggetti residenti nel Paese di destinazione;
 - avvengano con modalità che ostacolano la tracciabilità dei trasferimenti ovvero agevolano l'anonimato dei beneficiari degli stessi, quali, ad esempio, i prelievi di contante e operazioni inerenti all'acquisto di valute virtuali;
- richiesta di chiusura di rapporti con contestuale trasferimento dei saldi all'estero, specie se in Paesi con livelli di imposizione notevolmente inferiori rispetto a quello domestico o in giurisdizioni opache e/o non cooperative;
- titolarità di investimenti all'estero o di attività estere di natura finanziaria e/o patrimoniale, in assenza di documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale;
- attività finanziarie e investimenti esteri, formalmente intestati a società fiduciarie estere o ad altri enti
 interposti (società di cartolarizzazione estere, trust, fondazioni, ecc.), ma di fatto riconducibili a soggetti
 residenti in Italia. Tale interposizione si verifica, ad esempio, quando questi ultimi siano beneficiari di
 polizze assicurative a elevato contenuto finanziario, qualificabili come insurance wrapper, emesse da
 soggetti esteri;
- operazioni di acquisto o cessione di beni o servizi a prezzo non congruo rispetto al valore normale di mercato, soprattutto se occasionali, effettuate con soggetti, anche del medesimo gruppo, residenti all'estero, specie se in Paesi con livelli di imposizione notevolmente inferiori rispetto a quello domestico;
- flussi connessi a investimenti di capitale o a rapporti di finanziamento in essere con soggetti non residenti, qualora gli strumenti finanziari da cui derivano siano qualificati nella giurisdizione estera diversamente rispetto all'ordinamento nazionale;

- flussi connessi a partecipazioni o beni immateriali (ad esempio, marchi o brevetti), la cui titolarità è stata trasferita a soggetti non residenti, qualora in capo al trasferente permanga la disponibilità economica dei proventi generati dai predetti asset o anche, ad esempio, la gestione delle attività e dei rischi connessi ai medesimi e il relativo potere decisionale;
- flussi connessi a operazioni di vendita di oggetti preziosi e di opere d'arte, detenuti all'estero in assenza di documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale, specie se realizzate con controparti estere o, comunque, con il coinvolgimento di intermediari o società fiduciarie esteri.

SCHEMA D

OPERATIVITÀ CONNESSA CON LA CESSIONE DI CREDITI FISCALI FITTIZI E ALTRI INDEBITI UTILIZZI

Premessa

La cessione dei crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria consente di ottenere liquidità in tempi ridotti rispetto a quelli necessari per l'erogazione del relativo rimborso.

I suddetti crediti sono cedibili se emergono dalle dichiarazioni fiscali e sono stati richiesti a rimborso; la cessione deve avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione finanziaria.

Le cessioni possono essere oggetto di condotte fraudolente, connesse alla natura fittizia dei crediti ceduti e all'indebita compensazione degli stessi con debiti tributari, oneri contributivi e premi realmente dovuti dalle imprese cessionarie⁹.

In alcuni casi, al fine di eludere i controlli fiscali, i trasferimenti di crediti fittizi avvengono attraverso cessioni o conferimenti di aziende o di relativi rami delle stesse costituiti prevalentemente da crediti fiscali. Talvolta, il credito fittizio viene utilizzato per il conferimento di capitale in società di nuova costituzione.

In genere, il corrispettivo della cessione è notevolmente inferiore al valore nominale dei crediti e il relativo pagamento è regolato con modalità particolarmente vantaggiose per i cessionari.


Dalla prassi emergono anche casi in cui le imprese titolari di crediti fittizi assumono, a titolo oneroso, l'obbligo di pagare i debiti tributari, oneri contributivi e premi di altri soggetti, provvedendo a estinguere i debiti accollati mediante compensazione con i predetti crediti¹⁰.

Sotto il profilo soggettivo, le imprese cedenti o accollanti presentano spesso un oggetto sociale ampio ed eterogeneo, mentre le imprese cessionarie o accollate operano prevalentemente, anche sotto forma di cooperative consorziate, in settori di attività ad alta intensità di manodopera, con la presenza di elevati debiti erariali e contributivi (quali, ad esempio, carburanti e prodotti petroliferi, logistica, trasporto di merci, volantinaggio, servizi di pulizia e manutenzione di edifici, traslochi, prodotti per l'edilizia e per il settore della ristorazione, e agenzie di viaggio).

È inoltre frequente il coinvolgimento di figure professionali diverse che, talvolta, conseguono commissioni sproporzionate per i servizi prestati.

Profilo soggettivo

- Imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti di recente costituzione o che riprendono a operare anche solo apparentemente dopo un periodo di inattività (ad esempio, imprese che presentano tardivamente bilanci relativi a esercizi precedenti);
- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti con forme giuridiche caratterizzate da flessibilità e semplicità, sia per gli adempimenti previsti in fase costitutiva che sotto il profilo strutturale o gestionale;




⁹ Tali condotte fraudolente, pur osservate prevalentemente con riferimento alle imprese, possono coinvolgere anche persone fisiche; inoltre, esse hanno ad oggetto per lo più crediti IVA, ma riguardano anche altri crediti d'imposta, specie se funzionali al riconoscimento di incentivi fiscali e di origine cartolare, in quanto correlati al sostenimento di determinate tipologie di spese (ad es. crediti per ricerca e sviluppo, crediti per investimenti in aree svantaggiate, crediti per sostituti d'imposta ecc.). I predetti crediti possono riferirsi ad annualità molto risalenti nel tempo.

¹⁰ La descritta compensazione, già oggetto di una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (risoluzione n.140/E del 15/11/2017) e di una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. pen. III sez., n. 1999/2018 del 18 gennaio 2018) che ne hanno dichiarato la non ammissibilità in ambito fiscale, è vietata per legge (art. 1 del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.157).

- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti che hanno denunciato l'inizio di attività presso sedi legali fornite da prestatori di servizi di domiciliazione;
- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti prive di strutture organizzative reali, funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva, per l'incongruenza del numero degli addetti, attrezzature, attivi e locali (desumibili, ad esempio, dalle relative voci di bilancio);
- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti con frequenti variazioni nella compagine proprietaria e/o amministrativa, o della sede sociale;
- imprese che cessano improvvisamente, anche a breve distanza temporale dalla costituzione, e sono poste in liquidazione, specie dopo aver preso parte a contratti di cessione di crediti fiscali;
- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti con legali rappresentanti o soci che, per il profilo soggettivo e/o per l'assenza di una adeguata conoscenza dell'impresa, sembrano essere meri prestanome. Possibili elementi rappresentativi dell'incoerenza rispetto al ruolo ricoperto sono, a titolo esemplificativo, l'età, lo status lavorativo/reddituale, la residenza in luoghi anche molto distanti dalla sede legale, la discordanza delle dichiarazioni rese in sede di adeguata verifica, la mancanza delle competenze e delle conoscenze attese per il tipo di attività, la difficoltà di comprensione della lingua italiana, la presenza di soggetti terzi che, pur non rivestendo ruoli formalizzati nell'impresa, mostrano di avere interesse alle dinamiche imprenditoriali;
- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti i cui soci o amministratori hanno un dubbio profilo reputazionale per precedenti penali (connessi per lo più a reati fiscali o di criminalità organizzata), sono gravati da eventi pregiudizievoli (quali protesti o fallimenti) oppure risultano nullatenenti o irreperibili;
- imprese che partecipano a più atti di cessione di crediti fiscali in qualità di cedenti o di cessionarie;
- imprese che partecipano a più operazioni di accollo di debiti fiscali in qualità di accollanti o di accollate;
- imprese accollanti che compaiono come coobbligate in una pluralità di deleghe di pagamento F24 presentate per la compensazione di debiti tributari, oneri contributivi e premi di altri soggetti;
- coincidenza di sede legale e di legali rappresentanti delle società coinvolte negli atti di cessione dei crediti fiscali o nelle eventuali successive operazioni di accollo di debiti tributari;
- imprese costituite nella medesima giornata con atti notarili dal medesimo contenuto, rappresentate dai medesimi esponenti societari, pur avendo sede legale in località differenti;
- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti e/o accollate che si avvalgono di professionisti coinvolti in procedimenti disciplinari e/o penali o di società di consulenza, anche di recente costituzione o sprovviste di adeguate competenze tecniche, che offrono assistenza "full service" rispetto alla stipula dei contratti di cessione o di accollo, compreso il procacciamento delle controparti e l'esecuzione degli adempimenti strumentali o connessi ai predetti contratti (apposizione di visti di conformità e/o rilascio di certificazioni, ove previste);
- imprese titolari di crediti fiscali di entità rilevante, non coerenti con il tipo di attività esercitata, con la struttura organizzativa e/o con i valori patrimoniali e/o reddituali delle stesse¹¹;
- imprese coinvolte nella cessione di crediti fiscali o nell'accollo di debiti tributari, la cui partita IVA risulta cessata ovvero la cui partita IVA non risulta inclusa nell'archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie (VAT *Information Exchange System*–VIES).


A titolo esemplificativo: crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo maturati da società con un oggetto che non appare compatibile con l'effettuazione di investimenti ammessi al beneficio previsto dall'articolo 3 del d.l. 145/2013 (quali attività di pulizia e di manutenzione di edifici); sostituti d'imposta che recuperano le somme erogate ai propri dipendenti a titolo di bonus IRPEF, ai sensi dell'articolo 1 del d.l. 2014, n. 66, mediante compensazione con i propri debiti fiscali, per importi complessivamente non congrui rispetto al numero dei soggetti beneficiari del predetto bonus.



Profilo oggettivo

- Movimentazione caratterizzata da accrediti di bonifici di importo ingente disposti da imprese nazionali, anche riconducibili ai medesimi soggetti, ai quali fanno seguito trasferimenti verso l'estero, al fine di generare il fittizio credito fiscale;
- rapporti alimentati in via esclusiva o prevalente dal corrispettivo di contratti di accollo/cessioni di debiti/crediti fiscali;
- stipula di ripetuti contratti di cessione di crediti fiscali o di rami d'azienda aventi ad oggetto in via sostanzialmente esclusiva crediti fiscali, spesso nella medesima giornata e con la partecipazione delle stesse società che intervengono in qualità di cedenti o cessionarie;
- apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito ad opera di un professionista diverso da chi si occupa di trasmettere il modello dichiarativo¹²;
- presentazione di plurime dichiarazioni fiscali, correttive o integrative, relative al medesimo periodo d'imposta;
- ricorrenza del medesimo professionista in più operazioni di cessione di crediti o accollo di debiti riferiti a soggetti diversi e/o nei relativi adempimenti connessi o strumentali (tenuta delle scritture contabili, presentazione delle dichiarazioni fiscali, trasmissione delle deleghe di pagamento F24, apposizione di visti di conformità e/o rilascio di certificazioni);
- avvicendamento di professionisti diversi nella gestione degli adempimenti connessi o strumentali alla stipula da parte dello stesso soggetto di atti di cessione o di accollo (tenuta delle scritture contabili, presentazione delle dichiarazioni fiscali, apposizione di visti di conformità e/o rilascio di certificazioni);
- prezzo di cessione del credito fiscale notevolmente inferiore al valore nominale del credito stesso, ovvero corrispettivo dell'accollo del debito tributario o contributivo notevolmente inferiore al valore nominale del debito stesso, con apparente irragionevolezza economica delle operazioni per le società cedenti e accollanti;
- modalità di regolamento della cessione particolarmente vantaggiose per la società acquirente, quali l'integrale rateizzazione del prezzo convenuto ovvero il pagamento a scadenza posticipata e senza interessi, talvolta non corrisposto;
- commissioni ricevute da soggetti coinvolti nelle operazioni di accollo per importi apparentemente sproporzionati;
- utilizzi del corrispettivo della cessione o dell'accollo per eseguire bonifici verso l'estero o in favore di parenti e congiunti ovvero per la sottoscrizione di contratti di investimento o per operazioni inerenti all'acquisto di valute virtuali;
- costituzione di società ovvero aumento di capitale sociale mediante conferimenti di crediti fiscali che si sospettano essere fittizi, specie se la relazione di stima sia stata eseguita da soggetti insediati in località del tutto estranee all'area di interesse delle società e/o coinvolti in procedimenti penali;
- omissione degli adempimenti prescritti dalla normativa che disciplina la cedibilità dei crediti fiscali, il cui mancato rispetto ostacola l'attivazione di specifici controlli dell'Amministrazione finanziaria.

Al riguardo, si evidenzia che l'Agenzia delle entrate ha precisato che dalla normativa in materia di apposizione dei visti di conformità da parte dei professionisti abilitati e di trasmissione delle dichiarazioni fiscali risulta "l'obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione" (Risoluzione n. 99 del 29/11/2019). Ai fini di tale obbligo d'identità occorre considerare che l'art. 23 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, dopo aver stabilito al primo comma che "i professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili" aggiunge al secondo comma "le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista".



5.2. Indicatori di anomalia

Nella pagina che segue si riporta l'integrale decreto del 16.04.2010 del Ministero della Giustizia contenente gli Indicatori di anomalia validi per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché per i Revisori Legali.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 aprile 2010.

Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005, e in particolare gli articoli 21 e 22;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 41, comma 2, lettera b) del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in base al quale il Ministro della giustizia, su proposta dell'Unità di informazione finanziaria, sentiti gli ordini professionali, emana, con decreto, indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte dei soggetti di cui all'art. 12 e all'art. 13, comma 1, lettera b) dello stesso decreto;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60;

Udito il Comitato di sicurezza finanziaria nella riunione del 23 marzo 2010:

Su proposta della Unità di informazione finanziaria; Sentiti gli ordini professionali;

Decreta:

Art.1.

Definizioni

- 1. Nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 si intendono per:
- a) «finanziamento del terrorismo»: in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, «qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati a essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti»;

- b) «operazione»: in conformità con l'art. 1, comma 2, lettera I) del decreto legislativo 21 novembre2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, «la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all'art. 12 un'attività determinata o determinabile, finalizzata a
- o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all'art. 12 un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale»;
- c) «Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi della Comunità europea»: gli Stati extracomunitari che non impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE e che non sono indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 agosto 2008, come successivamente integrato o modificato;
- d) «riciclaggio»: in conformità con l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, «le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
- 1) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- 2) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa oda una partecipazione a tale attività;
- 4) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione»;
- e) «UIF»: l'Unità di informazione finanziaria, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Art. 2.

Ambito di applicazione

- 1. Il presente decreto è rivolto ai seguenti soggetti:
- a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
- 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
 - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
- d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c);
 - e) i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
- 2. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, fermo restando il rispetto del disposto di cui all'art.52deldecretolegislativo21novembre2007,
- n. 231, sono esonerati dagli obblighi di cui al presente decreto.
- 3. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'art. 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
- 4. I soggetti di cui al comma 1 sono indicati nel presentedecretoeneirelativiallegati1e2conilterminedi «professionisti».

Art. 3.

Indicatori di anomalia

1. Al fine di agevolare l'attività di valutazione dei professionisti in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, si forniscono nell'allegato 1 al presente decreto indicatori di anomalia.

- 2. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggetti- ve o con comportamenti discrezionali e sono improntati all'esigenza di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.
- 3. L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del
- 4. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comporta- menti della clientela ad uno o più degli indicatori previsti nell'allegato 1 al presente decreto può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto.
- 5. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è moti- vo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela.
- 6. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono.
- 7. I professionisti si avvalgono degli indicatori previsti nell'allegato 1, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, al fine di effettuare, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione.
- 8. I professionisti utilizzano gli indicatori quale strumento operativo per la valutazione della sussistenza di un'operazione 52 sospetta, selezionando quelli rilevanti alla luce della concretaattività prestata.
- 9. Al fine di rilevare operazioni sospette i professionisti utilizzano altresì gli schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 231 del2007.


Art. 4.

Obbligo di segnalazioni di operazioni sospette

- 1. Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette i professionisti hanno riguardo ai principi e alle indicazioni generali contenute nell'allegato 2 al presente decreto.
- 2. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto che saranno indicate con provvedimento emanato dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera e-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

Roma, 16 aprile 2010


Il Ministro: ALFANO



ALLEGATO 1

A. Indicatori di anomalia connessi al cliente:

- 1. Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo.
 - Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.
- 2. Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni.
 - Il cliente, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire informazioni sull'operazione o sulla prestazione, rinuncia immotivatamente ad eseguirla.
 - Il cliente rifiuta di fornire indicazioni sulle modalità di pagamento.
- 3. Il cliente mostra una inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette, ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione di tali presidi.
- 4. Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare di agire con finalità illecite per conto di un terzo.
 - Il cliente è accompagnato da altre persone il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti con il professionista- che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione.
- 5. Il cliente effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero effettua operazioni con controparti note per essere state sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro.
- Il cliente è censito, è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti censiti ovvero richiede di effettuare operazioni con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento delterrorismo¹.
- 7. Il cliente opera in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità Europea e richiede ovvero pone in essere le seguenti operazioni, senza fornire ragionevoli motivi legati alla attività esercitata, al gruppo di appartenenza o a particolari condizioni adeguatamente documentate:



¹ Il *link* alle liste di persone o enti attivi nel finanziamento del terrorismo è reperibile sul sito della UIF al seguente indirizzo: http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste.

- costituzione o trasferimento, nei predetti paesi, di diritti reali su beni immobili;
- conferimento per la costituzione o l'aumento di capitale soprattutto se effettuate per importi consistenti di società che hanno sede legale nei predetti paesi;
- utilizzo, in qualità di soci, di imprese costituite in regime di trust nei predetti paesi;
- trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con apparenti finalità di dissimulazione;
- ricezione e/o trasferimento di fondi.

B. Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali:

8. Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale, o con l'attività dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.

Consulenza per l'organizzazione di operazioni finanziarie non coerenti con l'attività commerciale sottostante.

Prestazioni richieste da organismi non lucrativi per finalità non compatibili con quelle dichiarate o comunque proprie dell'ente.

Richiesta di consulenza per l'effettuazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali per esigenze legate a un'attività commerciale con l'estero di dimensioni evidentemente contenute.

Acquisto di disponibilità a diverso titolo di beni, anche di lusso, di elevato valore, a fronte di un patrimonio, anche di gruppo, di importo ridotto.

Frequenti operazioni di acquisizione di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende, non giustificate dal profilo economico – patrimoniale o dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.

Transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente costituzione, non giustificate dall'oggetto della società, dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.

Acquisto di partecipazioni in imprese con modalità non coerenti con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività esercitata dal cliente ovvero dall'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.

9. Richiesta di prestazioni professionali con modalità inusuali e palesemente ingiustificate rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività.

Richiesta di prestazione professionale a un professionista dislocato in località distante dalla zona di residenza o dalla sede effettiva dell'attività del cliente in assenza di plausibili ragioni quali, a mero titolo esemplificativo, la cittadinanza straniera del cliente o del suo gruppo di appartenenza ovvero la specializzazione specifica del professionista in relazione alla prestazione professionale richiesta.

Ricorso a caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale, ovvero ad altre forme di domiciliazione di comodo.



Frequente rilascio da parte di persone fisiche di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti con il professionista.

Frequente richiesta di operazioni per conto di un soggetto terzo in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

10. Richiesta di prestazioni professionali o di compimento di operazioni con configurazione illogica, specie se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il cliente ovvero con modalità eccessivamente complesse rispetto allo scopo dichiarato.

Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le condizioni e le modalità di svolgimento della prestazione professionale, specie se le modifiche richieste comportano ulteriori oneri a carico del cliente.

C. Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell'operazione:

11. Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi corrente dell'operazione richiesta, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata, all'eventuale gruppo societario cui il cliente appartiene o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

Ricorso per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro.

Utilizzo frequente e ingiustificato di moneta elettronica non nominativa, specie se per importi complessivamente rilevanti.

- 12. Proposta di regolare i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione, in assenza di ragionevoli motivi legati all'attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- 13. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le modalità di pagamento già convenute, soprattutto se sono proposti strumenti di pagamento non appropriati alla prassi comune dell'operazione disposta.
- 14. Pagamento delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente, in assenza di ragionevoli motivi.



D. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi:

15. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di prestazioni professionali che, anche mediante operazioni di natura societaria, hanno lo scopo o l'effetto di dissimulare o di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo dell'attività ovvero di occultare l'origine o la destinazione delle risorse finanziarie coinvolte.

Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società e aziende.

Costituzione e/o impiego di trust, nel caso in cui si applichi una normativa propria di Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.

Costituzione e/o impiego di strutture di gruppo artificiosamente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all'estero di una o più società.


Costituzione e/o impiego di società partecipate da incapaci, salvo si tratti di imprese a conduzione familiare, ovvero conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone palesemente sprovviste delle necessarie capacità.

Rilascio di procure a gestire, amministrare e/o cedere beni, soprattutto se in un momento immediatamente successivo all'acquisto del bene ovvero a favore di persone apparentemente non collegate al delegante.

16. Conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato.

E. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati:

- 17. Acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo di appartenenza in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
- 18. Acquisto o vendita di beni a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
- 19. Acquisto di beni effettuato con il rilevamento di azioni di società con sede in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
- 20. Investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione degli stessi e/o di convenienza economica dell'investimento.
- 21. Acquisto di beni senza disporre di, ovvero senza acquisire, adeguate informazioni sulla localizzazione o sullo stato degli stessi, ovvero sull'equità delle condizioni contrattuali.
- 22. Richiesta di consulenza in merito alla possibilità di acquistare o vendere beni in contanti per importi molto rilevanti.



F. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie:

- 23. Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti.
- 24. Operazioni di investimento di natura finanziaria con caratteri e per importi incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale e/o alla attività esercitata dal cliente o dall'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.
- 25. Operazioni di emissione e/o collocamento di strumenti finanziari, aventi caratteristiche e importi incoerenti rispetto al profilo economico patrimoniale e/o all'oggetto della società o dell'eventuale gruppo societario cui la stessa appartiene.
- 26. Richiesta di finanziamenti effettuata sulla base di atti, rappresentati anche da titoli o certificati, talora anche di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicui depositi presso banche insediate in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.
- 27. Esecuzione, in assenza di giustificati motivi legati all'attività esercitata, di successive operazioni di apertura e chiusura di conti e di altri rapporti continuativi, soprattutto se in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.
- 28. Utilizzo di conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l'impiego di disponibilità personali del cliente, ovvero utilizzo di conti personali del cliente per l'impiego di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti, tali da suscitare il dubbio che siano perseguiti intenti dissimulatori.

57



1. Principi generali

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette i professionisti devono far riferimento alla nozione di riciclaggio riportata nelle definizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, diversa da quella prevista dall'art. 648 bis del codice penale.

La disciplina in tema di adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non prevede soglie minime di importo delle operazioni da segnalare.

I professionisti inoltrano segnalazioni alla UIF anche nel caso in cui la prestazione professionale o l'operazione sia stata rifiutata ovvero non sia stata eseguita per motivi di sospetto.

Il controllo costante deve essere condotto per l'intera durata della relazione con il cliente e non può essere limitato alla fase di inizio ovvero di conclusione del rapporto; la mera decisione da parte del cliente di concludere il rapporto non può costituire elemento fondante di una segnalazione. Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, i professionisti si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.

Qualora l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni.

Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione di obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; non comportano responsabilità di alcun tipo per i professionisti e per i loro collaboratori, che siano professionisti abilitati. Essi stessi o dipendenti, salvo che siano state poste in essere in malafede e per finalità contrarie a quelle previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni.

Le disposizioni a garanzia del segnalante si estendono agli atti connessi alla segnalazione e all'attività di approfondimento. In particolare, nessuna responsabilità deriva dal rispetto dell'obbligo di sospendere le operazioni disposto dalla UIF.

La segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.

2. L'analisi delle operazioni da segnalare

La segnalazione di operazioni sospette si fonda su una compiuta valutazione, da parte dei professionisti, delle informazioni raccolte, registrate e conservate nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela, nonché di quelle disponibili in virtù dell'attività professionale prestata e sull'individuazione di eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, agli strumenti utilizzati, alle finalità perseguite e alle prestazioni professionali di solito richieste.

A tal fine i professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con il cliente e l'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste nello svolgimento dell'incarico.

Il professionista, prima di inoltrare la segnalazione, compie una valutazione globale dell'operazione sulla base di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi conosciuti in ragione delle funzioni esercitate a seguito del conferimento dell'incarico. Sono escluse dall'area valutativa indagini esterne o comunque estranee all'adempimento dell'incarico, fermo restando l'obbligo, a carico del professionista, di chiedere al cliente informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dell'operazione o della prestazione professionale.

3. La sospensione delle operazioni

La UIF può sospendere le operazioni sospette, di propria iniziativa o su richiesta degli organi investigativi e dell'Autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, purché ciò non pregiudichi il corso delle indagini, dandone immediata notizia ai suddetti organi.

Il provvedimento di sospensione è comunicato immediatamente al segnalante. Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione è punito con sanzione amministrativa pecuniaria.

I professionisti possono contattare telefonicamente o via fax la UIF prima di procedere all'inoltro di una segnalazione, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere, con particolare riguardo al mantenimento della riservatezza, ai rapporti con il soggetto segnalato e alla gestione delle operazioni.



4. Gli obblighi in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo

I professionisti sono chiamati a segnalare anche operazioni che possono essere riconducibili al finanziamento del terrorismo.

L'individuazione dei flussi finanziari destinati ad attività di terrorismo, ove manchino indicatori di rischio correlati al profilo soggettivo del cliente, presenta evidenti difficoltà, in considerazione del fatto che le risorse impiegate nel finanziamento del terrorismo sono spesso di importo molto contenuto e possono essere anche di provenienza lecita.

Qualora i fondi utilizzati dai terroristi abbiano una provenienza illecita, i tradizionali indicatori di anomalia di ausilio nella individuazione di attività di riciclaggio consentono altresì di rilevare attività potenzialmente riconducibili al finanziamento del terrorismo. In questo caso, a seguito della rilevazione e successiva trasmissione della segnalazione dell'operazione sospetta spetterà alla UIF, in sede di approfondimento economico-finanziario, ovvero alle autorità investigative, attraverso lo sviluppo delle relative indagini, confermare il fondamento della segnalazione, individuando un'eventuale connessione con il fenomeno del finanziamento del terrorismo.

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette va distinto da quello di congelamento di fondi e risorse economiche.

Gli obblighi di congelamento sorgono qualora i soggetti riconducibili al finanziamento del terrorismo siano specificamente designati all'interno di regolamenti comunitari ovvero in appositi decreti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La materia relativa agli obblighi di congelamento e alle modalità operative per eseguire tali misure è regolata dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109.

5. La procedura di segnalazione

Per una più efficace rilevazione e valutazione delle operazioni, può essere opportuno che i professionisti -in particolare se operanti nell'ambito di strutture associate o societarie- si avvalgano di procedure interne che prevedano una regolamentazione dell'iter valutativo seguito.

Tali procedure, infatti, garantiscono omogeneità di comportamenti, assicurano la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle autorità competenti, consentono la ripartizione delle rispettive responsabilità.

Le misure eventualmente adottate sono modulate tenendo conto delle specificità della professione svolta e delle dimensioni organizzative e operative.

Le procedure previste favoriscono la diffusione e la conoscenza dei presupposti e della procedura di segnalazione delle operazioni sospette tra i propri dipendenti e collaboratori.

6. La tutela della riservatezza

Tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla effettuazione delle stesse, sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza in base alla legge.

I professionisti adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza delle informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette.

Gli ordini professionali abilitati a ricevere la segnalazione provvedono a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante.

La UIF e gli organi investigativi possono richiedere ulteriori informazioni, ai fini dell'analisi finanziaria o dell'approfondimento investigativo, al soggetto che ha eseguito la segnalazione, a quei professionisti ai quali la segnalazione è direttamente collegata, tramite l'ordine professionale competente.

Allo scopo di corrispondere alle richieste di informazioni da parte della UIF in sede di analisi finanziaria nonché da parte del NSPV della Guardia di finanza e della DIA nell'ambito delle indagini investigative il nominativo del segnalante viene custodito dagli ordini stessi.

Nel caso in cui il professionista non si avvalga dell'ordine professionale, la segnalazione viene integralmente trasmessa alla UIF e le informazioni sono richieste dalla UIF o dagli Organi investigativi direttamente al segnalante, adottando adeguate misure al fine di assicurare la tutela della riservatezza.

L'identità del professionista che ha effettuato la segnalazione può essere rivelata solo qualora l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

I professionisti che effettuano la segnalazione e chiunque ne sia a conoscenza non possono dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione e del contenuto della stessa fuori dei casi previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni. La violazione del divieto di comunicazione è sanzionata penalmente.



7. Flusso di ritorno

La UIF comunica l'avvenuta archiviazione della segnalazione, a seconda dei casi, tramite gli ordini professionali ovvero direttamente ai professionisti segnalanti.

Appositi accordi tra la UIF e gli ordini professionali regolano la gestione del flusso di ritorno delle informazioni provenienti dalla UIF e rivolte al segnalante e la conservazione di dati e atti che i professionisti devono tenere a disposizione della UIF, per la relativa attività di analisi finanziaria.

Anche il flusso informativo di ritorno è sottoposto a un regime di rigorosa riservatezza e al divieto di comunicazione penalmente sanzionato.

8. Formazione

I professionisti adottano misure di formazione del personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto.

Periodici programmi di formazione sono volti a consentire di riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di *feedback*.

A tal fine, gli ordini professionali, che individuano le modalità attuative delle misure di formazione, contribuiscono alla diffusione della conoscenza della normativa antiriciclaggio e veicolano indicazioni di nuove strategie e prassi applicative di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dalla UIF ai propri iscritti. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.

La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.

10A05120








Quaderni dell'antiriciclaggio

Analisi e studi

Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere

Antonio Pellegrini, Pierpaolo De Franceschis, Chiara Bentivogli e Eleonora Laurenza

Numero 15 dicembre 2020



La serie Quaderni dell'antiriciclaggio ha la finalità di presentare dati statistici, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali della UIF — Unità d'Informazione Finanziaria per l'Italia, Banca d'Italia.

La serie si articola in due collane: la collana Dati statistici presenta, con periodicità semestrale, statistiche sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull'operatività dell'Unità; la collana Analisi e studi comprende contributi sulle tematiche e sui metodi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

La collana Analisi e studi comprende lavori realizzati all'interno della UIF, talvolta in collaborazione con altri settori della Banca d'Italia o con Istituzioni esterne. I lavori pubblicati riflettono esclusivamente le opinioni degli autori, senza impegnare la responsabilità delle Istituzioni di appartenenza.

Comitato editoriale:

ALFREDO TIDU, GIOVANNI CASTALDI, MARCO LIPPI, PAOLO PINOTTI

© Banca d'Italia, 2020

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Direttore responsabile


Claudio Clemente

Per la pubblicazione cartacea: autorizzazione del Tribunale di Roma n. 1942013 del 30 luglio 2013 Per la pubblicazione telematica: autorizzazione del Tribunale di Roma n. 1932013 del 30 luglio 2013

ISSN 2283-3498 (stampa) ISSN 2283-6977 (online)


Tutti i diritti riservati.

È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte. Stampa a cura della Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia



In ricordo di Pierpaolo De Franceschis, coautore di questo saggio a cui ha dato un determinante contributo di idee e analisi, a testimonianza della sua passione civile e del suo impegno per la tutela della legalità





UN INDICATORE SINTETICO PER INDIVIDUARE LE SOCIETÀ COSIDDETTE CARTIERE

Antonio Pellegrini, Pierpaolo De Franceschis, Chiara Bentivogli, Eleonora Laurenza*

Sommario

Il lavoro analizza le caratteristiche delle società cosiddette "cartiere", imprese che emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a imprese produttive di utilizzarle sia a fini di evasione fiscale, indicando in bilancio costi inesistenti, sia a fini di riciclaggio o per altri scopi illegali. Sulla base delle informazioni disponibili viene sviluppato, utilizzando dati di bilancio, un indicatore sintetico che segnala la presenza di caratteristiche tipiche di una cartiera. Una prima verifica empirica della significatività dell'indicatore, effettuata utilizzando il database dell'Unità d'Informazione Finanziaria per l'Italia nell'analisi delle operazioni sospette segna- late all'Unità, rileva che a valori molto bassi dell'indicatore corrispondono più frequentemente società segnalate per frodi nelle fatturazioni e/o per frodi nell'IVA intracomunitaria rispetto a quelle segnalate per altri fenomeni. L'indicatore può essere uno strumento di supporto nell'effettuare un primo screening sulle società potenziali cartiere. Necessari rimangono comunque ulteriori approfondimenti finanziari, amministrativi e fiscali.

Classificazione JEL: D22, K42, D85

Parole chiave: riciclaggio, società cartiere, indici di bilancio.



Indice

1.	Introduzione	5
2.	Funzione e caratteristiche delle società cartiere	6
	Le cartiere secondo il GAFI	6
	Le cartiere nelle sentenze della Corte di Cassazione	9
	Le cartiere nelle segnalazioni di operazioni sospette	. 10
3. Un indicatore sintetico per l'individuazione delle cartiere		12
	Metodologia	12
	Definizione degli indicatori	12
	Analisi degli indicatori	1
	Una prima verifica empirica	20
4. (Caratteristiche delle potenziali cartiere	26
5. 0	Conclusioni	28
Bib	liografia	29
Anı	pendice	31



^{*} Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia.

1. Introduzione¹

Nell'articolato mondo delle imprese, le società cartiere rappresentano una tipologia peculiare. L'obiettivo sociale delle cartiere non è infatti quello di produrre e scambiare beni e servizi sul mercato, bensì di emettere fatture per operazioni inesistenti, producendo semplici "carte" contabili.

Il riconoscimento delle funzioni di cartiera di un'impresa è parte rilevante sia di analisi di *intelligence*, volte a individuare attività illegali, sia di studi microeconomici sui comportamenti e le performance di insiemi di imprese, perché l'inclusione di cartiere nell'analisi può determinare conclusioni distorte. Dal punto di vista economico l'esistenza delle cartiere distorce infatti l'efficienza dei mercati, attribuendo indebiti vantaggi ai partecipanti della rete criminale.

Questo lavoro si propone di sviluppare, sulla base dei dati di bilancio, un indicatore sintetico che rilevi specifiche anomalie potenzialmente riconducibili al fenomeno delle società cartiere e che sia di supporto sia all'attività di *intelligence* sia a quella di studio delle imprese.

Sebbene esistano moltissimi contributi sugli schemi di funzionamento della rete di imprese che include la cartiera, la letteratura sulle metodologie di individuazione di società cartiere è molto limitata. Fabrizi *et al.* (2017) analizzano le principali caratteristiche delle aziende infiltrate dalla criminalità e, fra queste, individuano la categoria delle cartiere come composta da aziende mediopiccole, con ricavi molto volatili e una elevata correlazione fra ricavi e costi. Luna *et al.* (2018) propongono una metodologia di identificazione delle cartiere basata sull'analisi della movimentazione dei conti bancari.

Il presente lavoro si articola come segue: il paragrafo 2 svolge un percorso induttivo di individuazione delle caratteristiche delle cartiere sulla base di tre fonti: i documenti del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), organismo intergovernativo internazionale che promuove strategie volte al contrasto del riciclaggio, alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione e i risultati delle analisi delle segnalazioni di operazioni sospette a fini di antiriciclaggio dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF).

¹ Si ringrazia Pasqualino Montanaro della Banca d'Italia per aver rivisto l'intero lavoro e fornito preziose indicazioni e suggerimenti. Un ringraziamento va anche ai colleghi Davide Blanco, Alessandro Fabbrini e a Serena Maddaluno per gli utili suggerimenti. Le idee espresse nel testo non rispecchiano necessariamente quelle dell'Istituto di appartenenza, ma riflettono esclusivamente le opinioni degli autori, che sono quindi i soli responsabili per eventuali errori e imprecisioni.

Alla luce dei risultati ottenuti, nel paragrafo 3 si definisce un indicatore sintetico costruito aggregando alcuni indici di bilancio significativi, in grado di fornire indicazioni sulla somiglianza dell'impresa analizzata a una cartiera e si fornisce una prima verifica empirica dello stesso indicatore. Segue una breve analisi dei dati nel *range* di interesse dell'indicatore (par. 4) e alcune brevi conclusioni (par. 5).

2. Funzione e caratteristiche delle società cartiere

Le cartiere secondo il GAFI

Il GAFI - Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (o Financial Action Task Force – FATF) - è un organismo intergovernativo che ha per scopo l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e di prevenzione del finanziamento al terrorismo. Il GAFI elabora una serie di *Recommendations* e *best practices,* riconosciute come standard a livello internazionale per il contrasto delle attività finanziarie illecite, analizza le tecniche e l'evoluzione di questi fenomeni, valuta e monitora i sistemi nazionali².

Del Gruppo fanno parte 35 membri in rappresentanza di Stati e organizzazioni regionali che corrispondono ai principali centri finanziari internazionali, nonché, come osservatori, i più rilevanti organismi finanziari internazionali e del settore tra i quali FMI, Banca Mondiale, ECB, Nazioni Unite, Europol, Egmont.

Le fattispecie di società cartiere, così come descritte nell'introduzione, trovano corrispondenza nei report del GAFI innanzitutto nel più vasto insieme di schemi di dissimulazione del cosiddetto beneficial owner (GAFI, 2018). In particolare, analizzando più di 106 casi di studio, il GAFI delinea l'attività delle imprese che compiono un'azione di oscuramento del reale beneficiario – Concealment of Beneficial Ownership – riferendosi principalmente alle cosiddette shell companies. La shell company, secondo il GAFI, è caratterizzata da una struttura scarsamente indipendente dal punto di vista delle operazioni compiute e da personale e/o immobilizzazioni inconsistenti o del tutto assenti. Tali elementi caratterizzanti, non rendono quindi compatibili tali fattispecie con la reale attività d'impresa in un contesto di produttività e concorrenza³.

La società cartiera, così come delineata in questo lavoro, si lega quindi più propriamente alla descrizione di *shell company*, distinguendosi da altre fattispecie di *Concealment of Beneficial Ownership*, pure descritte dal GAFI, come la *front company* e la *shelf company*.

² https://www.fatf-gafi.org/.

³ La descrizione data dal GAFI riprende la definizione più condivisa a livello mondiale di *shell company*, ossia quella che ne dà la SEC, la U.S. Securities and Exchange Commission, come definita nella Rule 405 del Securities Act e la Rule 12b-2 dell'Exchange Act.

La *front company* infatti viene descritta come una società caratterizzata da un'operatività del tutto regolare per un'azienda in piena attività, ma che ha come scopo ultimo quello di coprire un'attività di riciclaggio data da un reato presupposto o altre attività finanziarie illecite. La *shelf company* è invece una società inattiva, caratterizzata da un'attività sospesa per un lasso di tempo indeterminato anche a fronte di avviati rapporti con clienti e altri partner.

Il GAFI specifica, inoltre, che nonostante le *shell companies* siano impiegate, in taluni casi, a fini legittimi, come contenitori di quote o immobilizzazioni immateriali per altre imprese⁴ esse sono estensivamente utilizzate nei crimini finanziari sia nella fase di *placement* che nella fase di *layering* del processo di riciclaggio per confondere e dissimulare evidenze sul reato presupposto, principalmente negli scenari di frodi fiscali, dei cosiddetti crimini dei colletti bianchi e della criminalità organizzata, come riportato nei casi di studio esaminati in vari paesi (GAFI, 2010).

Il GAFI pone particolare attenzione alla attività delle società cartiere quando esse specializzano la loro attività, sovrapponendosi alle "VAT carousel frauds" (GAFI, 2007), in italiano le cosiddette frodi carosello IVA o frodi IVA. Tali frodi costituiscono per diffusione e complessità una delle principali preoccupazioni per le amministrazioni finanziarie italiane ed europee e si caratterizzano per l'applicazione di uno schema dove sono coinvolti più soggetti societari (Caraccioli, 2014).


Nello schema più elementare di frode IVA, una società A fa acquistare prodotti presso un fornitore comunitario B da un interposto C (cartiera italiana), anziché acquistarli direttamente, per poi rivenderli sul mercato a prezzi più bassi. L'interposizione della cartiera è funzionale a eludere il versamento dell'IVA. Infatti, gli acquisti intracomunitari sono in regime di non imponibilità dell'IVA, con applicazione del meccanismo del cd. "reverse charge"⁵.

⁴ È questo il caso questo delle *shell holding companies* nel contesto di alcuni ordinamenti, che invece, nonostante non abbiamo attività operativa, detengono una quantità significativa di attività, anche non immateriali.

⁵ L'impresa italiana C deve integrare le fatture ricevute dall'operatore intracomunitario, aggiungendo l'IVA e annotarle sia nel registro IVA acquisti sia nel registro IVA vendite. Attraverso la doppia registrazione l'operazione viene neutralizzata dal punto di vista contabile.

L'IVA deve invece essere applicata nella fattura fra la società cartiera italiana C e l'impresa italiana acquirente A. Tuttavia, la società cartiera non versa l'IVA allo Stato, mentre la società A registra una detrazione IVA sull'acquisto effettuato, maturando un indebito credito IVA.

Figura 1 – Un esempio di attività di una cartiera



Nei casi concreti si rileva talvolta la presenza di catene più complesse con il coinvolgimento di una rete di cartiere allo scopo di rendere più difficili i controlli e il recupero dell'imposta. In tale ambito rientrano anche le cartiere estere e italiane utilizzate per le già citate frodi carosello (UIF, 2020), il cui schema può prevedere la rivendita al primo soggetto della filiera dei beni venduti da parte dell'ultimo soggetto e/o includere anche altri soggetti estranei alla frode. Molto spesso il trasferimento della merce non avviene affatto.

In alcuni casi le somme pagate alla cartiera vengono prelevate da quest'ultima e trasferite alla società A, al netto di una commissione, e reimpiegate in nero o depositate su conti offshore. Oltre all'evasione fiscale, quindi, l'utilizzo delle cartiere può perseguire altre finalità quali l'occultamento di flussi finanziari illeciti fra aziende, in forma di crediti commerciali, la creazione di fondi neri e il riciclo di prodotti rubati (Riccardi *et al.*, 2019).

Le cartiere nelle sentenze della Corte di Cassazione

Per definire ulteriormente le caratteristiche peculiari delle cartiere sono state esaminate alcune sentenze della Cassazione, reperibili online⁶ che, nell'ambito di procedimenti a sfondo prevalentemente tributario, identificano alcune caratteristiche tipiche delle cartiere. Le sentenze selezionate si riferiscono a 60 decisioni della Cassazione pubblicate fra il 2016 e l'ottobre 2019, individuate sulla base della rilevanza dei contenuti all'interno dell'insieme delle sentenze penali. Dall'analisi delle sentenze si evidenziano alcune caratteristiche delle società definite come cartiere che ricorrono più frequentemente:

- finalità/operatività finanziaria (cfr. ad es. Cass. n. 6262/2019, n. 13386/2019, n. 15681/2019, n. 36247/2019 e n. 38599/2019): la finalità della società cartiera è quella di emettere fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000) con l'obiettivo principale di consentire a società reali di ottenere crediti IVA e contestualmente abbattere l'utile ante imposte e ridurre quindi la base imponibile (art. 2 D.lgs. 74/2000)⁷. Da un punto di vista finanziario, le sentenze rilevano che spesso i fondi che la cartiera riceve attraverso bonifici vengono successivamente monetizzati mediante prelievi di contante e retrocessi alle società reali. L'operatività avviene quindi quasi sempre all'interno di una rete di imprese, tra cui si evidenziano società reali e società cartiere;
- corporate governance/organizzazione/bilancio (cfr. ad es. Cass. n. 28979/2016, n. 5434/2017, n. 6262/2019, n. 36247/2019 e n. 38599/2019): la cartiera ha molto spesso la forma giuridica di società a responsabilità limitata e gli amministratori sono di frequente delle "teste di legno". La sua organizzazione è pressoché inesistente: non ha immobili, capannoni, automezzi, magazzini, attrezzature, strutture di vendita, ecc., ed è sprovvista o quasi di personale interno ed esterno. Alcune delle cartiere rilevate nelle sentenze della Cassazione presentano i bilanci in forma abbreviata;

⁶ Cfr. http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/. La consultazione delle sentenze della Cassazione prescinde dall'analisi giuridica delle stesse, ma è finalizzata esclusivamente a reperire le caratteristiche delle cartiere de-scritte nelle sentenze interrogate.

⁷ Come rilevato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 16768/2019: "Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 2 del D.lgs. 74/2000, in ordine all'evasione delle imposte sui redditi, rilevano solo le operazioni oggettivamente inesistenti, ovvero quelle relative alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, e non anche le operazioni soggettivamente inesistenti, quando cioè l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e tuttavia non vi sia corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura e il soggetto che abbia erogato la prestazione". È in relazione all'evasione dell'IVA che, di contro, rilevano "oltre alle operazioni oggettivamente inesistenti, anche quelle che integrano una simulazione soggettiva, cioè quando la fattura riporti l'indicazione di nominativi diversi rispetto agli effettivi partecipanti all'operazione imponibile".

- settori di operatività (cfr. ad es. Cass. n. 6262/2019, n. 13386/2019, n. 36247/2019 e n. 38599/2019): le cartiere individuate nelle sentenze della Cassazione consultate operano in settori molto eterogenei e non appaiono concentrate in specifiche attività economiche.

Due sentenze tra quelle consultate (cfr. Cass. n. 15681/2019 e n. 15041/2019) rilevano anche l'utilizzo delle cartiere da parte **della criminalità organizzata** per realizzare forme di evasione fiscale, di finanziamento e reinvestimento di capitali.

In generale, dall'insieme delle sentenze della Cassazione emerge una significativa diffusione del fenomeno: una ricerca per parola chiave "cartiera" sul sito internet "italgiure" identifica 475 sentenze delle sezioni penali della Corte dal 2015 a ottobre 2020.

Le cartiere nelle segnalazioni di operazioni sospette

La rilevanza del fenomeno delle cartiere emerge anche dai documenti della UIF, che sintetizzano la sua attività e presentano alcuni casi di particolare interesse nelle diverse tipologie di riciclaggio emerse dalle analisi delle segnalazioni di operazioni sospette inviate da intermediari finanziari e altri soggetti obbligati.

Fra le caratteristiche delle cartiere individuate dalla UIF vi sono, da un punto di vista soggettivo (UIF, 2016, 2020), società con una dotazione patrimoniale minima prive di finanziamenti bancari che spesso entrano in liquidazione dopo pochi anni di vita e che effettuano frequenti variazioni della sede sociale e risultano gestite da soggetti molto anziani o giovanissimi che, nella maggior parte dei casi, non hanno una storia imprenditoriale alle spalle o risultano nullatenenti o sono stati oggetto di precedenti fallimenti, pignoramenti, protesti, ecc. Spesso la compagine sociale e/o gestoria di una cartiera varia frequentemente e a volte si accompagna con modifiche dell'oggetto sociale molto spesso ampio ed eterogeneo. Questa fluidità è ricercata per sottrarre la cartiera da accertamenti fiscali e per consentirle di accendere nuovi conti eludendo, temporaneamente, il vaglio dell'intermediario bancario.

Da un punto di vista oggettivo (UIF, 2015, 2016, 2020), la cartiera si caratterizza per una movimentazione bancaria molto rilevante con entrate a cifra tonda riferite al pagamento di fatture da parte di altre società e da uscite, proporzionali alle entrate, dovute a ripetuti prelievi da parte degli amministratori giustificati come pagamenti a fornitori ovvero di consulenze anche a imprese estere. Frequenti sono anche le monetizzazioni attraverso ricariche di carte prepagate intestate a persone fisiche compiacenti ovvero agli stessi esponenti aziendali che provvedono ad effettuare successivi prelevamenti. Sovente si riscontrano anche trasferimenti di fondi all'estero a favore di

società collegate alle stesse cartiere che provvedono alla successiva monetizzazione, anche in Italia, attraverso carte di credito estere. Sui conti delle società cartiere raramente si osservano operazioni tipiche delle imprese reali, come pagamenti di utenze, di tributi, emolumenti ecc., mentre in genere il saldo contabile del rapporto è prossimo allo zero.

Il **bilancio**, se presente, è di norma di tipo abbreviato con un attivo molto elastico, mentre il passivo ha, in genere, un ridotto capitale d'apporto. Il conto economico è connotato daelevati ricavi che crescono esponenzialmente in un breve arco temporale e contemporaneamente da uno scarso valore aggiunto operativo. I costi tipici che si rinvengono sono quelli per materie prime e per servizi, mentre sono assenti o quasi i costi del personale. L'andamento del bilancio non riflette neanche parzialmente la congiuntura del settore di appartenenza dichiarato.

I settori di attività delle società cartiere esaminate dalla UIF sono molto eterogenei tra di loro; nella comunicazione UIF del 2020 (UIF, 2020) sono citati fra i settori più a rischio di frode nelle fatturazioni: edile, commercio di autoveicoli, beni a contenuto tecnologico, beni alimentari, trasporto su strada, carburanti, logistica, metalli preziosi, pulizia e manutenzione, materiali ferrosi, attività di consulenza e pubblicitarie. Di recente sono state individuate, anche sulla base delle dichiarazioni oro in possesso della UIF (UIF, 2019), cartiere estere nel settore degli operatori professionali in oro. Le cartiere estere, partecipate o amministrate da cittadini italiani (in alcuni casi dagli stessi compratori), emettevano fatture per vendite inesistenti con la finalità di mascherare la provenienza illecita di partite di oro e di giustificare i bonifici verso l'estero disposti dalle società italiane apparentemente acquirenti.

Come evidenziato sopra, i settori interessati dalla presenza di cartiere sono numerosi e diversificati tra di loro. Anche il comunicato UIF del 2020 sull'operatività connessa con illeciti fiscali rileva che, sebbene vi possano essere settori più a rischio, "dal punto di vista merceologico, la frode può riguardare qualsiasi tipologia di prodotto". Tale eterogeneità dipende dal fatto che la cartiera può essere facilmente utilizzata in tutti i settori economici. Il settore parrebbe quindi un elemento aspecifico nel mondo delle cartiere.

3. Un indicatore sintetico per l'individuazione delle cartiere

Metodologia

Per individuare le cartiere all'interno dell'insieme di imprese attive è stato costruito un indicatore che sintetizza alcune delle più significative caratteristiche delle cartiere relative alla struttura produttiva, al personale, all'esposizione finanziaria, alla dotazione patrimoniale e alla capacità reddituale. L'indicatore sintetico può essere un utile strumento di supporto per diverse tipologie di analisi: i) quella di indagine e di analisi finanziaria, volta a definire illeciti fiscali e fenomeni di riciclaggio; ii) quella finalizzata a escludere imprese fittizie da analisi di settore o di performance. L'indicatore sintetico è stato derivato dall'aggregazione lineare di 5 indicatori semplici di bilancio, espressi come rapporti fra variabili del conto economico o dello stato patrimoniale di una società e scelti sulla base delle indicazioni derivanti dall'analisi delle fonti descritta nei paragrafi precedenti (OECD, 2008). I denominatori degli indici elementari sono, in base alla tipologia dell'indice, i ricavi o l'attivo/passivo di bilancio.

Tenuto conto del fatto che il settore pare essere un elemento non specifico delle cartiere, in questa prima analisi si propone un indicatore applicabile trasversalmente ai diversi settori economici con esclusione delle società finanziarie, di leasing e factoring, immobiliari, le holding e quelle con produzione pluriennale. Un indicatore sintetico con valori posizionati nella parte bassa della distribuzione sarà indicativo di una società che potrebbe avere le caratteristiche di una cartiera in quanto, al netto di possibili casi di falsi positivi (si veda più avanti), presenta ricavi elevati pur in assenza di una struttura produttiva, di personale, di finanziamenti propri e bancari e di valore aggiunto.

Definizione degli indicatori

Gli indicatori semplici utilizzati per costruire l'indicatore sintetico si riferiscono alle società dei settori non finanziari attive nel triennio 2016-18.

I dati di bilancio sono stati estratti dal dataset Cerved, che contiene la quasi totalità delle società di capitali italiane. Fra le società estratte sono state escluse quelle che presentavano almeno uno dei valori delle componenti degli indicatori elementari mancanti.

Tenuto conto che molte società cartiere redigono il bilancio in forma abbreviata, nell'individuazione dei 5 indici elementari sono state considerate (oltre al capitale sociale versato, disponibile comunque nel dataset Cerved) solo le voci presenti nel bilancio redatto ai sensidell'art. 2435 bis del codice civile.

Gli indicatori elementari sono:

- qimmat = immobilizzazioni materiali/attivo

Descrive la struttura operativa e produttiva della società. Il quoziente varia fra 0 e 1 e tende a zero se le immobilizzazioni materiali sono minime o nulle rispetto al totale dell'attivo, caso tipico delle cartiere.

Infatti, per le cartiere le immobilizzazioni materiali dovrebbero essere nulle o molto basse perché esse operano senza una reale struttura operativa e produttiva, come ad esempio automezzi, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali, arredi, personal computer, immobili, ecc.

Poiché il valore delle immobilizzazioni materiali è misurato al netto del fondo ammortamento, si potrebbero presentare casi di falsi positivi (valori dell'indicatore elementare nullo o basso quando non si è in presenza di una cartiera) in presenza di cespiti completamente ammortizzati che sono comunque utilizzati all'interno del processo produttivo⁸.

Altri casi di falsi positivi, più frequenti, possono riferirsi alla presenza di beni utilizzati in leasing che, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, sono contabilizzati come dei meri affitti e non vengono quindi catturati dal quoziente in esame⁹.

Un altro caso di falso positivo può essere determinato da società reali di grandi dimensioni aventi effettive strutture produttive, ma caratterizzate anche da un attivo di grandi dimensioni a causa ad esempio di elevati livelli di immobilizzazioni finanziarie o di rilevanti attivi circolanti. In tali casi, come già detto, alti valori delle immobilizzazioni materiali, pur presenti, sono diluiti dalla presenza di un denominatore molto elevato.

⁸I casi di falsi positivi e falsi negativi esposti qui di seguito sono esemplificativi e non hanno pretesa di esaustività.

⁹ Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata utilizzano il metodo patrimoniale che privilegia la forma giuridica alla sostanza economica. In caso di presenza di leasing, la voce del conto economico che viene valorizzata è la voce B8, costo per godimento bene di terzi.

Casi di falsi negativi (valori dell'indicatore elementare alto quando si è in presenza di una cartiera) sono da ritenersi improbabili, perché un alto valore del quoziente in esame è di norma tipico di società con alti investimenti a lungo ciclo di utilizzo, caratteristiche che contrastano con la natura stessa di una cartiera.

- qonfin = interessi e altri oneri finanziari/ricavi

Il quoziente rappresenta il costo dell'indebitamento ed è una *proxy* dell'indicatore "debiti verso banche/passivo". L'utilizzo di tale *proxy* si è reso necessario in quanto la voce "debiti verso banche" non è presente nei bilanci redatti in forma abbreviata visto che i debiti non vengono distinti tra di loro se non per la durata (entro e oltre l'esercizio).

L'assenza di debiti bancari in un bilancio societario è alquanto rara soprattutto nella fase d'avvio di un'impresa nel sistema produttivo italiano da sempre *bank-based*. L'assenza di debiti bancari avviene in genere perché la cartiera, non vuole essere sottoposta ad alcuno *screening* da parte del sistema bancario come l'analisi di bilancio o della dichiarazione dei redditi ovvero a una visita *on site* in fase, ad esempio, d'istruttoria di un nuovo finanziamento.

- qpatr = (capitale sociale versato + riserve nette)/passivo

Descrive l'investimento diretto da parte dei soci nella società. Le cartiere si caratterizzano per un ridotto capitale sociale e scarse riserve, segno dell'assenza di progettualità imprenditoriale¹⁰. Ai fini dell'identificazione di eventuali falsi positivi o falsi negativi, i due indici elementari *qonfin* e *qpatr* devono essere considerati assieme in quanto rappresentano il primo una *proxy* dell'assenza/presenza di debiti bancari e il secondo un indicatore dell'assenza/presenza di capitale proprio apportato nella società. La lettura congiunta di entrambi gli indici riduce quindi le possibilità di falsi positivi e falsi negativi.

Un caso frequente di falso positivo può riguardare le società di grandi dimensioni con un elevato capitale proprio e un elevato costo dell'indebitamento a cui tuttavia si associano anche passivi e ricavi molto elevati. In tali casi, si rileverà un ridotto capitale proprio rispetto al totale delle fonti di finanziamento e un basso rapporto *qonfin* a causa dell'elevato valore dei ricavi che riduce il quoziente.

¹⁰ Nei bilanci redatti in forma abbreviata non è possibile individuare, dalla lettura dello stato patrimoniale, i prestiti da parte dei soci siano essi infruttiferi o fruttiferi. Di contro, i finanziamenti aventi natura di conferimento sono di norma esposti nella voce "altre riserve" inclusa nell'indicatore.

La presenza di falsi negativi è, di contro, improbabile. Le cartiere, infatti, non accedono al mercato bancario o di terzi per sfuggire ai controlli dell'intermediario o di eventuali altri *stakeholders* ed essendo guidate sovente da prestanomi investono pochissimo capitale proprio. Valori elevati saranno più frequenti, ad esempio, nel caso di società reali aventi un elevato costo dell'indebitamento e ricavi bassi, presumibilmente in crisi o in liquidazione, ovvero società con un elevato investimento imprenditoriale rispetto alle fonti esterne.

qacco = valore assoluto[(1 - (acquisti netti + costi per servizi e godimento di beni di terzi)/ricavi)]¹¹

Le cartiere presentano ingenti ricavi, a causa dell'emissione di fatture, ma anche costi rilevanti per restituire i fondi ricevuti dalle imprese a favore delle quali emettono fatture. La forte correlazione fra costi e ricavi è, tra l'altro, una delle caratteristiche delle cartiere individuate dal lavoro di Fabrizi et al. (2017).

Le cartiere monetizzano la provvista attraverso cospicui prelevamenti di contanti o ricariche di carte prepagate che vengono spesso giustificati come costi aziendali di varia natura come ad esempio pagamento di fornitori o consulenze esterne. Ciò è possibile solo grazie all'esistenza di complessi network aziendali che vedono la presenza di ulteriori persone fisiche e giuridiche colluse.

L'indicatore in esame corrisponde a una *proxy* del valore aggiunto operativo di una società, pari alla differenza tra il valore della produzione e i costi operativi esterni di produzione¹². Per le società cartiere l'indicatore tende verso lo zero in quanto esse non producono valore aggiunto operativo.

I falsi positivi sono possibili nel caso di società realmente esistenti che hanno una performance economica non soddisfacente. È tuttavia meno probabile che società con elevatissimi livelli di ricavi abbiano contemporaneamente un basso valore aggiunto. Infatti in questo caso la società parrebbe non realizzare la sua naturale funzione obiettivo, ossia la massimizzazione degli utili.

¹¹L'indicatore è costruito come valore assoluto in quanto nel caso di costi di produzione superiori ai ricavi si avrebbe un valore negativo che potrebbe compensare gli altri indicatori.

¹² L'indicatore è una *proxy* in quanto il numeratore "valore aggiunto operativo" viene calcolato come somma algebrica di: "valore della produzione – acquisti netti + variazione rimanenze materie prime, sussid. e merci - costi per servizi e godimento beni terzi".

Più rari dovrebbero invece risultare i casi di falsi negativi. Le società cartiere, infatti, tendono ad azzerare tutti i ricavi artefatti prodotti, al fine di non pagare le imposte e restituire i fondi alle imprese reali a cui prestano il loro "servizio".

Tenuto conto che l'indicatore è in valore assoluto potrebbero presentarsi casi di valori elevati per società con costi maggiori dei ricavi. Tale eventualità è, di norma, più frequente per le società in crisi rispetto alle cartiere.

qclav = spese per il personale/ricavi

Le cartiere si caratterizzano per un vorticoso volume d'affari in assenza di personale dipendente. Un valore prossimo allo zero di quest'indicatore è indicativo di una società che fattura in assenza di personale, elemento tipico delle cartiere.

L'indicatore si presta a casi di falsi positivi nel caso in cui la società reale utilizzi il lavoro parasubordinato che viene registrato nella voce di conto economico "costi per servizi" e non in quella delle spese per il personale utilizzata per questo indicatore. Un altro caso di falso positivo può rinvenirsi se la società reale ha un'elevata produttività del lavoro con bassi costi del lavoro e elevati livelli di ricavi.

Più limitati i casi di falsi negativi, in quanto di norma le cartiere non hanno personale. Valori elevati del predetto rapporto sono più frequenti per le società reali aventi una bassa produttività del lavoro. Tuttavia, non si escludono casi di cartiere aventi un elevato costo del lavoro pur in assenza di personale realmente assunto: questa situazione può avvenire o per frodare lo Stato attraverso false assunzioni e successivi falsi licenziamenti ovvero per incrementare i costi e abbattere così l'utile ante imposte.

In assenza di lavori precedenti che offrano indicazioni sulle caratteristiche preferibili degli indici elementari, sono state effettuate alcune scelte che consentano soprattutto di mantenere la dimensionalità degli indicatori e la semplicità di elaborazione. In primo luogo è stato scelto di mantenere la cardinalità degli indici che, a differenza, ad esempio, della trasformazione del valore dell'indicatore nel corrispondente rango, consente di valutare la distanza tra le singole unità statistiche. In secondo luogo, in assenza di una conoscenza empirica sulle relazioni tra gli indici nel caso specifico delle cartiere, si è scelto di adottare un'aggregazione lineare degli indici elementari e di porre tutti i pesi pari a 1, calcolando l'indicatore sintetico come semplice somma degli indicatori elementari. In una seconda fase dell'analisi, che potrà essere effettuata con la messa a punto di

campioni sufficientemente ampi di cartiere e di imprese "normali", si potranno utilizzare efficacemente metodologie come l'analisi discriminante lineare per definire i pesi a_i (Resti, Sironi, 2008).

I singoli indicatori sono stati calcolati come medie dei dati disponibili nel triennio 2016-18 e quindi standardizzati. In tal modo si evitano distorsioni nell'aggregazione dovuti a differenze nella media di ciascun indicatore elementare.

L'indicatore utilizzato, I_s, è la somma delle variabili sopra indicate:

Analisi degli indicatori

L'elaborazione dei dati Cerved relativi alle società attive nel triennio 2016-18 e il calcolo dei valori medi nel periodo per ciascun indicatore ha prodotto un dataset di 678.046 imprese, delle quali 342.073 presentano valori per tutti i 5 indicatori elementari. Si tratta di circa un terzo delle società di capitali non finanziarie attive nel 2018. Le principali caratteristiche delle distribuzioni degli indicatori semplici, non standardizzati e standardizzati, sono sintetizzate nella tabella 1.

Tabella 1 – Principali caratteristiche della distribuzione degli indicatori

Indicatori non stand.	Massimo	Minimo	Media	Dev. std
qimmat	1,0	0,0	0,2	0,2
qpatr	38,9	0,0	0,2	0,3
qonfin	333,7	0,0	$0,0^{(1)}$	0,9
qacco	2.058,2	0,0	0,4	5,9
qclav	304,5	0,0	0,3	1,5
Indicatori stand.	Massimo	Minimo	Media	Dev. stand.
Indicatori stand. qimmat	Massimo 3,5	Minimo -0,9	Media 0,0	Dev. stand. 1,0
qimmat	3,5	-0,9	0,0	1,0
qimmat qpatr	3,5 142,4	-0,9 -0,9	0,0 0,0	1,0 1,0
qimmat qpatr qonfin	3,5 142,4 373,1	-0,9 -0,9 0,0	0,0 0,0 0,0	1,0 1,0 1,0

⁽¹⁾ Il quoziente qonfin non standardizzato ha una media pari a 0,03.

Gli indicatori semplici sono tutti positivi e hanno tutti, per costruzione, la stessa polarità (il fenomeno "cartiere" dovrebbe presentare valori bassi di tutti gli indicatori), ma mostrano valori massimi molto diversi fra loro.

Nel dettaglio, per gli indicatori non standardizzati, il quoziente *qimmat* rientra nei tipici canoni aziendali ossia varia tra 0 (assenza di immobilizzazioni) e 1 (attivo del tutto immobilizzato), i massimi di *qonfin* e *qclav* riflettono ricavi molto bassi, mentre il massimo elevato di *qpatr* dipende dalla presenza di perdite elevate che riducono il valore del patrimonio netto e di conseguenza del passivo. Infine, il massimo elevato di *qacco* dipende da costi significativamente più elevati dei ricavi.


La presenza di massimi così elevati è dovuta quindi a *outliers* rappresentati da alte perdite o bassi ricavi, elementi non tipici delle cartiere¹³. Posto che tali valori non incidono direttamente sulla parte bassa della distribuzione ove si dovrebbero posizionare le cartiere, in questa prima fase si è deciso di non escludere gli *outliers* dalla distribuzione. Più equilibrati appaiono i dati relativi alle medie e alle deviazioni standard, con il valore della deviazione standard di *qacco* più elevato di tutti gli altri.

Gli indici elementari sono stati standardizzati al fine di rendere più confrontabili le loro distribuzioni. La distribuzione delle medie degli indicatori elementari standardizzati per centili dell'indicatore sintetico evidenzia forti rialzi di alcuni indicatori nella parte alta della distribuzione (ultimi 20 centili, figura 2), che però come già accennato, non è interessante ai fini dell'individuazione delle cartiere che, in base all'analisi dei paragrafi precedenti, dovrebbero collocarsi nei primi centili.

Gli indicatori dell'attività corrente dell'impresa (qacco e qclav) da un lato e quelli relativi alle immobilizzazioni e al patrimonio (qimmat e qpatr) dall'altro lato hanno andamenti molto simili soprattutto nella parte bassa della distribuzione, mentre gli oneri finanziari rapportati ai ricavi (qonfin) si mantengono mediamente molto bassi in quasi tutti i centili. La standardizzazione riduce sensibilmente l'elevata deviazione standard di qacco, diminuendone l'impatto sull'indicatore composito. In questo contesto è possibile che imprese con un valore di qacco relativamente elevato siano classificate come possibili cartiere, generando falsi positivi.


¹³ Cfr. par. 2.3.

Figura 2 – Distribuzione delle medie degli indici elementari standardizzati per centile dell'indicatore sintetico



La distribuzione delle medie dei ricavi per centili dell'indicatore sintetico (figura 3) evidenzia valori molto elevati soprattutto nella parte iniziale della distribuzione, dove dovrebbero collocarsi le cartiere, in compresenza comunque di alcuni falsi positivi rappresentati soprattutto da società di grandi dimensioni con elevati ricavi.

Figura 3 – Distribuzione delle medie dei ricavi (migliaia di euro) per centile dell'indicatore sintetico



Negli altri centili il livello del fatturato si mostra relativamente costante ad eccezione del 73° e 86° centile dove sono state rilevate note società di rilevante dimensione. Infine, gli ultimi centili

evidenziano una discesa dei livelli dei ricavi che potrebbe essere sintomatica di società in difficoltà.

Le correlazioni fra gli indicatori semplici sono positive ma non molto elevate (tabella 2).

Tabella 2 – Indici di correlazione di Pearson (indicatori elementari e indicatore sintetico)

Indicatori	I _s	qimmat	qonfin	qpatr	qclav	qacco
Is	1,00	0,44	0,50	0,44	0,64	0,61
qimmat	0,44	1,00	0,03	0,11	0,02	0,01
qonfin	0,50	0,03	1,00	0,01	0,18	0,10
qpatr	0,44	0,11	0,01	1,00	0,02	0,01
qclav	0,64	0,02	0,18	0,02	1,00	0,47
qacco	0,61	0,01	0,10	0,01	0,47	1,00

Il valore più elevato si registra per la correlazione fra *qclav* e *qacco*, che però è inferiore a 0,5. Ciò escluderebbe distorsioni nell'indicatore sintetico dovute a multicollinearità fra le sue componenti.

Una prima verifica empirica

Per verificare la capacità dell'indicatore sintetico I_s di segnalare la possibile caratteristica di cartiera di un'impresa, sarebbe necessario avere un dataset sufficientemente ampio di imprese "normali" e di cartiere sul quale testarlo.

Le imprese rilevabili dalle sentenze della Corte di Cassazione analizzate in precedenza sono poche decine, in molti casi difficilmente identificabili a causa dell'assenza nelle sentenze di codice fiscale o partita IVA (con il rischio dunque di omonimie). Inoltre, dati i tempi delle sentenze rispetto ai primi gradi di giudizio, molte imprese hanno nel frattempo cessato l'attività.

Un dataset che può offrire qualche indicazione è quello delle segnalazioni delle operazioni sospette (SOS) dell'UIF, cioè il database RADAR (Raccolta e Analisi Dati AntiRiciclaggio). Queste segnalazioni sono inviate alla UIF da operatori finanziari e non finanziari quando ritengono che un'operazione a loro richiesta dalla clientela sia a sospetto di riciclaggio. L'analisi finanziaria effettuata dalla UIF verifica se è effettivamente ipotizzabile un reato di riciclaggio, collegato a reati presupposto di vario genere. Fra questi sono incluse alcune tipologie di frodi fiscali collegate a false fatturazioni, che possono essere riconducibili all'attività delle cartiere.

Per le sue finalità RADAR presenta diverse peculiarità e quindi i dati che contiene vanno trattati con le dovute cautele.

In primo luogo, la presenza di una società in RADAR non implica che la stessa sia coinvolta in reati presupposto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ma significa solo che vi è il sospetto del suo coinvolgimento.

In secondo luogo, ogni SOS presenta diversi soggetti segnalati che quindi possono essere anche mere controparti di quelle a cui è effettivamente riferibile il sospetto: nello studio in esame, ad esempio, sono possibili casi di società reali che sono segnalate solo perché hanno una relazione finanziaria, magari indiretta, con le cartiere.

Infine, non solo una segnalazione può contenere i nominativi e le denominazioni sociali di più soggetti, ma uno stesso soggetto può essere segnalato diverse volte dallo stesso segnalante o da segnalanti diversi¹⁴.

La verifica empirica è stata effettuata confrontando l'elenco di imprese estratte dal database Cerved per le quali erano disponibili i dati per costruire gli indicatori elementari (poco più di 342.000 società) e ordinate in base all'I_s con quelle contenute nelle SOS ricevute dalla UIF tra il 2016 e il 2019 (quasi 400.000) e classificate in base alla tipologia di fenomeno criminale presupposto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo ipotizzato dall'analista della UIF.

Prima di incrociare i dati delle SOS con quelli estratti da Cerved sono state effettuate alcune elaborazioni:

- 1. I "fenomeni", sono stati organizzati in tre grandi gruppi:
 - cartiera, relativi ai fenomeni "frode intracomunitaria" e "frode nelle fatturazioni". Sono stati scelti questi due fenomeni, perché sono quelli più frequentemente utilizzati nell'analisi finanziaria quando si individuano società cartiere;
 - altri fenomeni fiscali, che comprende tutti gli altri fenomeni fiscali che non siano già stati
 inclusi nel primo gruppo. Si fa riferimento a fenomeni quali giri di fondi tra persone fisiche e
 giuridiche collegate, voluntary disclosure, utilizzo di conti personali per far transitare
 operazioni d'impresa, frodi fiscali internazionali, cessioni e accolli tributari anomali, evasione
 fiscale pura, ecc.;

¹⁴ Per i dati e le informazioni presenti in una SOS si rimanda al Provvedimento del Direttore dell'UIF del 4 maggio 2011 e dei suoi allegati.

- altri fenomeni, che include tutte le tipologie non di tipo fiscale, quali ad esempio, i fenomeni connessi al finanziamento del terrorismo, a vicende giudiziarie, all'utilizzo anomalo del contante e delle carte di pagamento, all'abuso di finanziamenti pubblici, al settore dei giochi e scommesse, all'anomalie nei servizi di money transfer, all'usura e all'abusivismo finanziario, alla carente adeguata verifica, all'utilizzo illecito di valute virtuali, alle frodi informatiche, ecc. Rientrano in questa categoria anche fenomeni resi- duali utilizzati quando la SOS presenta solo generici elementi di anomalia o quando la SOS si ritiene non meritevole di approfondimento.
- 2. Poiché ad ogni SOS possono essere attributi dall'analista UIF uno o più fenomeni identificativi a ogni SOS è assegnata una sola tipologia di fenomeno secondo il seguente ordine di priorità: cartiera>altri fenomeni fiscali>altri fenomeni. In altri termini, se a una SOS sono assegnate contemporaneamente più tipologie, ne prevale solo una secondo l'ordine descritto e la stessa tipologia si estende quindi a tutti i soggetti segnalati nella SOS. Sulla base di questi criteri, le SOS caratterizzate dal fenomeno "cartiera" sono state circa il 4,2% del totale, una frequenza ridotta ma non irrilevante se si considera l'ampio ventaglio di tipologie contenuto nel dataset (tabella 3).

Tabella 3 – SOS ricevute dalla UIF nel periodo 2016-19 classificate in base alla tipologia di fenomeno (1)


Tipologie di fenomeni delle SOS	valori assoluti	%
Cartiere (frode intracomunitaria e/o frode nelle fatturazioni)	16.907	4,2
Altri fenomeni fiscali non inclusi sopra	51.260	12,9
Altri fenomeni non inclusi sopra e SOS non classificate	330.537	82,9
Totale SOS ricevute	398.704	100,0

⁽¹⁾ La tipologia cartiere comprende le SOS con almeno i due fenomeni riferiti alle cartiere; la tipologia altri fenomeni fiscali comprende le SOS con almeno gli altri fenomeni fiscali ma non i fenomeni cartiere; la tipologia altri fenomeni comprende le restanti SOS.

Peraltro questa ridotta percentuale potrebbe anche riflettere le difficoltà dei segnalanti a rilevare un fenomeno sfuggente come quello delle cartiere, di difficile rilevazione con la sola analisi della sua operatività e senza l'utilizzo di indicatori analitici come quelli qui presentati.


Poiché un soggetto può essere presente in più SOS, ciascun soggetto è stato selezionato una sola volta in base all'ordine di priorità delle tipologie descritto prima. Di conseguenza, a ogni soggetto è stata attribuita una sola tipologia (cartiera, altri fenomeni fiscali, altri fenomeni). Successivamente, le società estratte da CERVED sono state incrociate con quelle presenti in RADAR. L'intersezione fra i due insiemi di dati ha prodotto un insieme di 29.789 società cui è stato attribuito una sola tipologia: 5.889 sono state classificate come cartiere (19,8%), 8.603 come altri fenomeni fiscali (28,9%) e 15.297 come altre tipologie (51% circa).

In sintesi quindi il processo di analisi effettuato è stato il seguente:



Infine, ciascuna società segnalata è stata classificata per centile del valore dell'indicatore sintetico (figura 4).

Figura 4 – Frequenze assolute delle società Cerved incluse nelle segnalazioni di operazioni sospette per categoria e per centili dell'indicatore sintetico



Pur con i caveat espressi in precedenza, i risultati forniscono supporto alla capacità dell'indicatore sintetico di individuare potenziali cartiere.

Le società segnalate con tipologia cartiere risultano particolarmente presenti, nei primi 5 centili della distribuzione rispetto alle altre tipologie e diminuiscono costantemente nei centili successivi. In altri termini, più il valore dell'indicatore è basso è più è probabile che una società sia classificata come cartiera e quindi sia presente in almeno una segnalazione relativa a frodi nelle fatturazioni o alla frode IVA intracomunitaria.

Nei primi 5 centili sono concentrate il 13,5% delle cartiere, a fronte dell'8,1% delle altre tipologie fiscali e del 6,2% della categoria residuale. La categoria "altre tipologie" si mantiene pressoché costante al variare dei centili di appartenenza, mentre la categoria altre tipologie fiscali segue l'andamento della categoria cartiera sebbene la sua distribuzione sia più uniforme.

Come evidenziato nel paragrafo 3.2, vi possono essere casi di falsi positivi in relazione ai singoli indicatori elementari, come sintetizzato nella tabella 4.

Tabella 4 - Riepilogo di alcuni casi di possibili falsi positivi sui singoli indicatori

Indicatore elementare coinvolto	Causa dei falsi positivi	Controlli suggeriti
qimmat è molto basso	Cespiti ammortizzati ma ancora utilizzati o beni in leasing	se l'IS è nei primi 5 cent. analisi specifica
qacco è molto basso	Performance aziendale non soddisfacente Società con personale	se l'IS è nei primi 5 cent. analisi
qclav è molto basso	parasubordinato o con elevata produttività	specifica se l'IS è nei primi 5 cent. analisi specifica

Peraltro, la possibilità d'intercettare **falsi positivi** (valori dell'indicatore sintetico basso a cui non corrisponde una cartiera) è presente ma ridotta dal fatto che, per una società non cartiera si dovrebbero presentare allo stesso tempo più indici elementari con valori minimi. In altri termini, sebbene i singoli indicatori si prestino a casi di falsi positivi, l'indicatore sintetico tende a ridurre la probabilità che le "non cartiere" si collochino nella parte bassa della sua distribuzione, rendendolo utilizzabile quale strumento di primo livello nello screening delle società che potenzialmente possano essere definite cartiere.

Tra i falsi positivi comunque riscontrati vi sono, ad esempio, alcune grandi società produttive con ricavi e attivi molto elevati che diluiscono i valori delle variabili scelte ai numeratori degli indici

elementari. Lo scarto di questi falsi positivi "macroscopici" può essere facilmente effettuato attraverso una semplice lettura della denominazione sociale.

La presenza dei falsi positivi rende comunque indispensabile una successiva analisi finanziaria, amministrativa, fiscale e investigativa della società individuata per la conferma o meno della sua natura di cartiera. Molto più rara sembrerebbe la possibilità di avere falsi negativi (valori dell'indicatore sintetico alto a cui corrisponde una cartiera) in quanto un indicatore sintetico con valori elevati implicherebbe indici elementari elevati e quindi si tratterebbe in sostanza o di una società con una reale struttura produttiva, personale assunto, elevati capitali propri o finanziamenti di terzi e che produca valore aggiunto (numeratori degli indici elevati) oppure di una società in crisi o con ricavi molto bassi. Tali ultimi elementi contrasterebbero con la definizione stessa di cartiera. Peraltro, come già indicato in precedenza, potrebbe accadere che una cartiera abbia un alto costo del lavoro pur in assenza di personale realmente assunto al fine di frodare lo Stato ovvero di abbattere l'utile ante imposte.

4. Caratteristiche delle potenziali cartiere

I risultati della verifica empirica sono da considerarsi ancora preliminari e richiedono ulteriori approfondimenti. Poiché in assenza di ulteriori conoscenze sull'universo delle cartiere è difficile definire un valore soglia per l'indicatore, in questa prima fase si è scelto di adottare un approccio prudente, e di definire "ragionevolmente alta" la probabilità che un'impresa sia una cartiera quando il valore dell'indicatore sintetico si collochi nei primi 5 centili della distribuzione.

Per il dataset Cerved di 342.073 imprese, nell'intervallo che comprende i primi cinque centili, l'indicatore I_s varia fra -2,11 e -1,67 e ha una deviazione standard di 0,1.

Ulteriori informazioni disponibili per il dataset estratto da Cerved consentono di caratterizzare ulteriormente i primi 5 centili rispetto al resto della distribuzione in termini di presenza relativa per regione, forma giuridica e settore di attività economica.

A questo fine è stata calcolata la composizione percentuale delle imprese presenti nei primi 5 centili (per semplicità le cartiere al lordo dei falsi positivi) rispetto all'intera distribuzione per regione o settore o con una specifica forma giuridica (cfr. appendice).

A livello regionale le cartiere risultano più presenti delle altre imprese in Lazio, Campania, Sicilia e Puglia (con quote che vanno dal 6,7% al 5%). Viceversa, Trentino-Alto Adige, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta sono le regioni con minore presenza relativa, con quote che variano da 3,6% per il Trentino-Alto Adige al 3% per la Valle d'Aosta (figura a1). Le differenze fra regioni sono

tuttavia molto contenute e non sembrano riflettere quelle relative ai livelli di sviluppo e alla presenza dell'economia illegale. Una semplice analisi di correlazione fra i dati dei primi 5 centili dell'indicatore composito, il PIL pro capite regionale e l'incidenza dell'economia non osservata rispetto al valore aggiunto regionale (Istat, 2020) evidenzia valori molto bassi (-0,3 rispetto al PIL regionale e 0,4 rispetto all'economia non osservata)¹⁵. Questa relativa uniformità territoriale potrebbe riflettere il fatto che le cartiere non necessitano, per svolgere la loro attività, di localizzarsi vicino alla società reale che utilizza i loro servizi, tenuto conto che l'unica attività di una cartiera è quella di emettere fatture false.

La forma giuridica di società a responsabilità limitata nei primi 5 centili rappresenta il 5,1% del totale delle s.r.l., mentre le società per azioni sono relativamente assenti fra le cartiere (1,9%). Quest'ultima caratteristica è coerente con la natura delle cartiere, perché la società per azioni è tipicamente la forma giuridica di imprese con una struttura produttiva, un'organizzazione e una governance complessa e stabile, connotati assenti nelle cartiere. Le caratteristiche del sistema produttivo italiano, con una elevata presenza di piccole imprese spesso a conduzione familiare, rendono tuttavia la s.r.l. una forma giuridica diffusa nel nostro Paese, anche quando l'impresa abbia una finalità produttiva reale. È quindi meno probabile che la forma giuridica di s.r.l., di per sé, possa costituire un indicatore con alto potere di individuare una cartiera. Peraltro anche le società cooperative sono relativamente presenti nei primi 5 centili (4,1%); anche questa forma giuridica si presta ad essere utilizzata come cartiera¹⁶. Inoltre, il 26,1% del gruppo dei consorzi e società consortili si colloca nei primi 5 centili; per sua natura questa tipologia non è funzionale all'attività di una cartiera; considerazioni analoghe valgono per le forme giuridiche residuali, per le quali il 4,3% si trova nei primi 5 centili. È quindi possibile che la presenza di queste due ultime categorie di imprese nei primi 5 centili rappresenti casi di falsi positivi, caratterizzati da elevati ricavi e attivi.

¹⁵ Il PIL pro capite si riferisce al 2018, mentre la quota di economia non osservata sul valore aggiunto si riferisce al 2017.

¹⁶ Si veda ad esempio il caso citato in http://www.cn24tv.it/news/197742/truffa-frode-stato-cooperative-a-como-34-arresti-in-lombardia-e-calabria.html.

La distribuzione per settore di attività economica delle imprese nei primi 5 centili della distribuzione non individua in generale particolari comparti con una presenza relativamente maggiore di cartiere. Percentuali lievemente più elevate si rilevano solo per il commercio, dove potrebbe essere più facile mascherare l'attività di cartiera per la scarsa presenza di impianti e macchinari anche nelle attività commerciali effettive. Questa maggiore concentrazione dovrebbe tuttavia essere valutata con cautela: essa non è infatti rilevata né nei casi esaminati nelle sentenze della Cassazione né dalle analisi della UIF e potrebbe riflettere casi di falsi positivi legati ad alti ricavi e altiattivi. Inoltre, il settore del commercio è molto vasto ed eterogeneo e quindi include molte attività diverse tra di loro. Il valore elevato della percentuale nei primi 5 centili per le attività finanziarie e assicurative (10,2%), che include, in questo insieme di dati Cerved, agenti e broker di assicurazioni, costituisce un possibile caso di falso positivo, data la presenza di elevati ricavi e l'assenza di rilevanti immobilizzazioni e spese per il personale per quel tipo di attività.

5. Conclusioni

L'attività delle cartiere, per la sua rilevanza fra le frodi fiscali, la sua connotazione frequentemente transnazionale e la complessità di alcuni schemi operativi, costituisce una delle principali preoccupazioni per le amministrazioni finanziarie e per gli organismi italiani e internazionali deputati alla lotta al riciclaggio.

Questo lavoro offre un primo contributo all'individuazione delle cartiere sia selezionando e analizzando le caratteristiche delle cartiere sulla base di casistiche derivanti da fonti diverse, sia elaborando un indicatore sintetico costruito a partire da alcuni indici elementari di bilancio.

Le prime verifiche empiriche effettuate, pur con alcune limitazioni legate sia alla base dati Cerved, che non comprende l'universo delle imprese italiane e presenta molti dati mancanti, sia alla base dati di confronto, supportano la validità dell'indicatore come strumento di primo livello nella selezione delle potenziali cartiere.

Un risultato interessante dell'analisi è l'eterogeneità settoriale e territoriale del fenomeno delle cartiere. Nel caso dei settori, si confermano le valutazioni qualitative che la UIF ha tratto dall'analisi dei singoli casi (UIF, 2020). Per quanto riguarda l'aspetto territoriale, i risultano mostrerebbero l'assenza di uno stretto legame di questo tipo imprese con alcuni territori, che potrebbe anche essere collegata alla vocazione delle cartiere a mimetizzarsi fra le società reali.

Ulteriori sviluppi di questo lavoro potrebbero raffinare l'indicatore mediante l'utilizzo di metodologie come l'analisi discriminante lineare per definire i pesi degli indici elementari e analisi geo-settoriali che consentano di testare la robustezza statistica dell'indicatore sintetico e dei singoli indici elementari che lo compongono. L'analisi potrebbe inoltre includere alcune variabili di controllo, che tengano conto delle caratteristiche della società esaminate quali cambi di sede repentini, provvedimenti dell'autorità giudiziaria nei confronti dei soci o degli amministratori, ecc. Tali migliorie potrebbero, conseguentemente, rafforzare l'accuratezza dell'indicatore.

Bibliografia

Caraccioli I. (2014), "La responsabilità penale dei cd. "buffers" (o "filtri") nelle "frodi carosello" in materia di IVA: gli orientamenti della giurisprudenza", Rivista di diritto tributario, 1: 3-11.

Corte di Cassazione (2016, 2017, 2018, 2019), Sentenze.

Fabrizi M., Malaspina P. e Parbonetti A. (2017), "Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende criminali", Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata, 3(1): 47–66.

Fazzini M. (2017), Analisi di bilancio. Metodi e strumenti per l'interpretazione delle dinamiche aziendali, Ipsoa, Milano.

GAFI (2007), Laundering the Proceeds of VAT Carousel Fraud.

GAFI (2010), Money Laundering Using Trust and Company Service Providers, FATF-The Caribbean Financial Actions Task Force eds.

GAFI (2018), Concealment of Beneficial Ownership, GAFI-Egmont eds. Istat (2020), Conti economici territoriali 2016-18, 20 gennaio.

Luna D.K., Palshikar K., Apte M. e Bhattacharya A., (2018), "Finding Shell Company Ac- counts using Anomaly Detection", CoDS-COMAD '18: Proceedings of the ACM India Joint International Conference on Data Science and Management, January, 167–174.

OECD (2008), Nardo M., Saisana M., Saltelli A., Tarantola S., Hoffman A. e Giovannini E., *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide*, Paris.

Quagli A. (2018), Bilancio di esercizio e principi contabili, Giappichelli, Torino.

Resti A., Sironi A. (2008), *Rischio e valore nelle banche – misura, regolamentazione, gestione,* EGEA, Milano.

Riccardi M., Zoppei V., Andreatta D., Bosisio A., Musat G. e Villanyi B. (2019), "Oltre le mafie imprenditrici, oltre l'Italia: una mappatura dei fattori di rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nelle imprese in Europa", *Rivista di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata*, 5(1): 5-35.

UIF (2011), Provvedimento del Direttore del 4 maggio 2011, Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette.

UIF (2014), Rapporto annuale per il 2013.

UIF (2015), "Casistiche di riciclaggio", Quaderni dell'antiriciclaggio – Analisi e studi, n. 2, casi nn. 4 e 7.

UIF (2016), "Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", Quaderni dell'antiriciclaggio – Analisi e studi, n. 7, caso n. 12.

UIF (2017), Rapporto annuale per il 2016.

UIF (2018), "Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", Quaderni dell'antiriciclaggio – Analisi e studi, n. 11, caso n. 8.

UIF (2019), Rapporto annuale per il 2018.

UIF (2020), Comunicazione UIF del 10 novembre 2020, Schemi rappresentativi dicomporta- menti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b), del D.lgs. 231/2007. Operatività connessa con illeciti fiscali.

Appendice

Figura a1 – Imprese presenti nei primi 5 centili (cartiere al lordo dei falsi positivi) in ciascuna regione in percentuale del totale delle imprese della stessa regione rilevate in Cerved



Tavola a1 – Imprese presenti nei primi 5 centili (cartiere al lordo dei falsi positivi) in ciascuna forma giuridica in percentuale del totale delle imprese con la stessa forma giuridica rilevate in Cerved

Forme giuridiche	% primi 5 centili
S.r.l.	5,1
S.p.a.	1,9
Società cooperative	4,1
Società in accom. semplice e per azioni, soc. in nome collettivo	0,0
Consorzi e società consortili	26,1
Altre società (1)	4,3

⁽¹⁾ Le altre società comprendono le aziende autonome, gli enti pubblici economici, le società di mutuo soccorso e altre categorie.

Tavola a2 – Imprese presenti nei primi 5 centili (cartiere al lordo dei falsi positivi) in ciascun comparto di attività economica in percentuale del totale delle imprese attive nello stesso comparto rilevate in Cerved (1)

ATTIVITA ECONOMICA	% primi 5 centili
Agricoltura, caccia e silvicoltura (01-02)	2,3
Pesca, piscicoltura e servizi connessi (03)	1,0
Industria estrattiva (05-09)	0,9
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco (10-12)	2,3
Industrie tessili, confezione di arti. di abbigliamento e di art. in pelle e simili (13-15)	5,1
Industria del legno, della carta, editoria (16-18)	2,0
Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche (19-21)	2,0
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche e altri prod. della lavorazione di min. non metalliferi (22-23)	1,7
Attività metallurgiche; fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature (24-25)	1,3
Fabbr. di computer e prodotti di elettronica e ottica, fabbricazione di apparecchiature	2,9
elettriche, fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. (26-28) Fabbricazione di mezzi di trasporto (29-30)	2,9 2,1
Fabbricazione di mezzi di trasporto (29-30) Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere; riparazione e installazione di	2,1
macchine e apparecchiature (31-33)	2,9
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (35)	8,9
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento (36-39)	1,6
Costruzioni (41-43)	2,6
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli (45-47)	10,5
Trasporti e magazzinaggio (49-53)	4,2
Servizi di alloggio e di ristorazione (55-56)	0,7
Servizi di informazione e comunicazione (58-63)	3,0
Attività finanziarie e assicurative (64-66)	10,2
Attività immobiliari (68)	1,5
Attività professionali, scientifiche e tecniche (69-75)	4,7
Attività amministrative e di servizi di supporto (77-82)	4,6
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria (84)	0,0
Istruzione (85)	2,8
Sanità e assistenza sociale (86-88)	1,3
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento (90-93)	1,9
Altre attività di servizi (94-96)	1,1
Attività di famiglie e convivenze (97-98)	2,3

⁽¹⁾ I settori di attività economica sono aggregazioni delle divisioni Ateco07 (fra parentesi in fondo alla descrizione).

5.4. Istruzioni UIF per la segnalazione di operazioni sospette

Di seguito si riporta il testo integrale delle istruzioni per la segnalazione delle operazioni sospette adottato dalla UIF nell'aprile 2018.





UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

ISTRUZIONI SULLE COMUNICAZIONI DI DATI E INFORMAZIONI CONCERNENTI LE OPERAZIONI SOSPETTE DA PARTE DEGLI UFFICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

IL DIRETTORE DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

Visto l'articolo 1, comma 2, lettera hh), del d.lgs. n. 231/2007, modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (infra, d.lgs. n. 231/2007 o decreto antiriciclaggio), che definisce le "Pubbliche amministrazioni" come "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica";

Visto l'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007, in base al quale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni definite in base ai commi 1 e 2 del medesimo articolo comunicano all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (infra, UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria (infra, CSF), individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette;

Sentito il CSF che ha espresso parere favorevole nella riunione del 27 marzo 2018;

ADOTTA LE SEGUENTI ISTRUZIONI

CAPO I

(Comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette)

Articolo 1 (Comunicazioni)

- 1. Le Pubbliche amministrazioni tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007, effettuano la comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta.
- 2. Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia riportati in allegato.
- 3. La comunicazione è inviata alla UIF anche quando le Pubbliche amministrazioni dispongono di dati e informazioni inerenti a operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione.

- 4. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF. Non è sufficiente, ai fini della comunicazione, la mera omonimia, qualora le Pubbliche amministrazioni possano escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi riportati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.
- 5. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo può desumersi altresì dalla rilevazione degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo riportati nelle Comunicazioni UIF del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017.
- 6. La comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.
- 7. Le Pubbliche amministrazioni assicurano la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della medesima.

Articolo 2

(Indicatori di anomalia)

- 1. Gli indicatori di anomalia previsti nell'allegato alle presenti istruzioni sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.
- 2. L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta; vanno valutati pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.
- 3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma è comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.
- 4. Le Pubbliche Amministrazioni applicano gli indicatori rilevanti alla luce dell'attività istituzionale in concreto svolta e si avvalgono degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia di attività.
- 5. Ai fini dell'applicazione degli indicatori, per "soggetto cui è riferita l'operazione" si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) che entra in relazione con le Pubbliche amministrazioni e riguardo al quale emergono elementi di sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie.
- 6. Per favorirne la lettura e la comprensione alcuni indicatori sono stati specificati in sub-indici; i sub-indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti dell'indicatore a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale incoerenza della giustificazione addotta o del profilo economico del soggetto cui è riferita l'operazione), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riguardo ai relativi sub-indici.
- 7. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri: incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.

CAPO II (Modalità e contenuto delle comunicazioni)

Articolo 3

(Modalità e termini)

- 1. Le comunicazioni sono effettate senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione on-line.
- 2. La comunicazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF.
- 3. Le modalità per l'adesione al sistema di comunicazione on-line e per la trasmissione delle informazioni saranno indicate in un apposito comunicato pubblicato nel sito internet della UIF.
- 4. Per agevolare le comunicazioni, le Pubbliche amministrazioni possono richiedere alla UIF specifiche deroghe alle modalità di inoltro stabilite nel presente Capo.

Articolo 4

(Contenuto della comunicazione)

- 1. Il contenuto della comunicazione si articola in:
- a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la Pubblica amministrazione;
- b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;
- d) eventuali documenti allegati.
- 2. Gli standard e le compatibilità informatiche da rispettare per la compilazione delle suddette sezioni informative sono riportati in comunicati pubblicati nel sito internet della UIF.
- 3. Il contenuto della comunicazione è soggetto a un duplice livello di controlli automatici effettuati dai sistemi informativi della UIF mediante funzionalità disponibili sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia. Il primo livello è a richiesta delle Pubbliche amministrazioni; esso non comporta l'acquisizione dei dati da parte della UIF. Il secondo livello di controlli viene effettuato in fase di consegna della comunicazione. Tali controlli sono volti ad assicurare l'integrità e la compatibilità delle informazioni fornite, ma non possono assicurare la completezza della comunicazione.

Articolo 5

(Dati identificativi della comunicazione)

- 1. La comunicazione indica se nell'operatività è stato ravvisato il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
- 2. La comunicazione contiene il riferimento (numero identificativo o numero di protocollo) a eventuali comunicazioni ritenute collegate e il motivo del collegamento.

Articolo 6

(Elementi informativi in forma strutturata)

- 1. La comunicazione contiene dati strutturati concernenti le operazioni, i rapporti, i soggetti ai quali si riferisce l'attività amministrativa, i legami tra le operazioni e i rapporti, i legami tra le operazioni/i rapporti e i soggetti, i legami tra i soggetti.
- 2. La comunicazione contiene il riferimento ad almeno un'operazione e al soggetto cui questa è riferita.
- 3. La comunicazione può contenere il riferimento a più operazioni che appaiano tra loro funzionalmente o economicamente collegate. È consentito altresì riportare operazioni ritenute non sospette qualora necessarie per la comprensione dell'operatività descritta o del sospetto manifestato.

Articolo 7

(Elementi descrittivi in forma libera)

- 1. Gli elementi descrittivi dell'operatività si riferiscono necessariamente a soggetti e a operazioni presenti fra gli elementi informativi in forma strutturata di cui all'articolo 6 delle presenti istruzioni.
- 2. Nella descrizione occorre fare riferimento al contesto economico finanziario, illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto le Pubbliche amministrazioni a sospettare l'operazione come collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a effettuare la comunicazione. In particolare, deve risultare chiaramente il processo logico seguito dalle Pubbliche amministrazioni nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della comunicazione.
- 3. Le informazioni, esposte in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, ed essere finalizzate a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi.
- 4. Le Pubbliche amministrazioni indicano se la comunicazione riguarda un numero limitato di operazioni ovvero attiene all'operatività complessiva posta in essere dal soggetto nell'arco temporale esaminato.

Articolo 8

(Documenti allegati)

- 1. I documenti che le Pubbliche amministrazioni ritengano necessari ai fini della descrizione dell'operatività sospetta sono allegati alla comunicazione in formato elettronico.
- 2. I documenti rilevanti relativi alla comunicazione trasmessa sono comunque conservati a cura delle Pubbliche amministrazioni per corrispondere alle richieste della UIF o degli organi investigativi.

Articolo 9

(Comunicazione sostitutiva)

- 1. Qualora siano riscontrati errori materiali o incongruenze nel contenuto di una comunicazione inviata ovvero si rilevi l'omesso riferimento di informazioni rilevanti in proprio possesso, si procede all'inoltro di una nuova comunicazione che sostituisce integralmente la precedente.
- 2. La comunicazione sostitutiva riporta:
- a) il riferimento al numero di protocollo della comunicazione sostituita;
- b) il contenuto integrale della comunicazione sostituita con i dati rettificati;
- c) il motivo della sostituzione.
- 3. Una comunicazione sostitutiva deve essere effettuata anche quando ne faccia richiesta la UIF a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di errori materiali, di incongruenze o di lacune informative nel contenuto della comunicazione.

Articolo 10

(Collegamento tra comunicazioni)

- 1. Deve essere indicato il collegamento tra più comunicazioni, qualora:
- siano ravvisate connessioni tra operazioni sospette, anche imputabili a soggetti diversi;
- siritengachel'operazionesospettacostituiscaunacontinuazionedioperazioni precedentemente comunicate;
- debbano trasmettersi ulteriori documenti in ordine a un'operazione già comunicata.

CAPO III

(Altre disposizioni)

Articolo 11 (Rapporti con la UIF)

- 1. Le Pubbliche Amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un "gestore" quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF.
- 2. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti la persona individuata quale "gestore" e la connessa struttura organizzativa indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line.

Articolo 12 (Disposizioni finali)

- 1. Le presenti istruzioni vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Esse saranno aggiornate periodicamente al fine di integrare gli indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette, tenendo conto dell'articolazione delle Pubbliche amministrazioni e degli esiti della mappatura e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'art. 10, comma 3, del decreto antiriciclaggio; le istruzioni saranno altresì modificate in relazione agli eventuali adattamenti resi necessari dai provvedimenti adottati dal CSF.
- 2. I comunicati che riportano istruzioni operative sul contenuto della comunicazione, sul tracciato elettronico nonché sull'accesso e sull'utilizzo della procedura sono pubblicati e periodicamente aggiornati sul sito internet della UIF.

Roma, 23 aprile 2018

ILDIRETTORE

Claudio Clemente

ALLEGATO

A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione

- 1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio¹, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economicoistituzionale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi
 che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche,
 ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.
- 2. Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti
 aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.

Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE)2015/849.

Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come elencate dall'art. 1, comma 2, lettera dd), del decreto antiriciclaggio.

- 3. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte² o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato)
 ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o
 ad altri provvedimenti dissequestro.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.
- 4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, International business company.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.
- Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.

5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.
- Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico- patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).
- Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro.
- Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.
- Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o
 per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli
 praticati nel mercato.
- 6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.
- Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.
- Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita all'operazione.
- Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.
- Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.
- Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie.
- 7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.
- Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.
- Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.
- Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.
- Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").
- Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.

- Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.
- Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

C. Indicatori specifici per settore di attività

Settore appalti e contratti pubblici3

- Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in
 assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto
 di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economicopatrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di
 rendimento prive di idonea giustificazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo
 dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per
 l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo
 all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri
 elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.
- Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.
- Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che
 prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e
 un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di
 gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.
- Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.
- Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
- Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.
- Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni
 originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al
 di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.
- Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.
- Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta
 ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della
 documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.

³ Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.

- Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche
 e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza
 l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da
 parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
- Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.
- Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.
- Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente
 determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso
 in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli
 partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di
 qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.
- Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.
- Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta
 ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della
 documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.
- Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche
 e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza
 l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da
 parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
- Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.
- Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.
- Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente
 determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso
 in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli
 partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di
 qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.
- Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti
 per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione
 degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione,
 direzione ed esecuzione del contratto.

Settore finanziamenti pubblici⁴

- Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.
- Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.
- Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentate legale, uno o
 più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad
 esempio, familiare, convivente ovvero associato).
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.
- Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.
- Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

Settore immobili e commercio

- Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.
 - Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale.
 - Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.
 - Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.
 - Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.
- Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.
 - Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
 - Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
 - Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.
 - Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività.
 - Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.

 ⁴ Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma
 7, delle presenti istruzioni.